



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI A FINI SCIENTIFICI, PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA CHE PREVEDONO LA SPERIMENTAZIONE ANIMALE E NORME DI FUNZIONAMENTO DELLO STABULARIO CENTRALIZZATO DI ATENEO

Approvato con D.R. 09 gennaio 2015, n. 22-2015
Modificato con D.R. 29 maggio 2018, n. 580-2018

SOMMARIO

- Art. 1 - Oggetto e quadro normativo di riferimento
- Art. 2 - Procedure
- Art. 3 - Scelta dei metodi
- Art. 4 - Anestesia
- Art. 5 - Classificazione della gravità delle procedure
- Art. 6 - Riutilizzo degli animali impiegati nelle procedure
- Art. 7 - Fine della procedura
- Art. 8 - Condivisione di organi e tessuti
- Art. 9 - Liberazione e reinserimento degli animali
- Art. 10 - Metodi di soppressione degli animali
- Art. 11 - Autorizzazione - requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali
- Art. 12 - Disciplina del personale abilitato
- Art. 13 - Veterinario designato
- Art. 14 - Organismo preposto al benessere degli animali
- Art. 15 - Compiti dell'Organismo preposto al benessere degli animali
- Art. 16 - Registri degli animali
- Art. 17 - Autorizzazione dei progetti di ricerca
- Art. 18 - Sintesi non tecniche dei progetti di ricerca
- Art. 19 - Conservazione della documentazione

STABULARIO CENTRALIZZATO DI ATENEO - NORME DI FUNZIONAMENTO

- Art. 20 - Premessa
- Art. 21 - Diritto all'obiezione di coscienza
- Art. 22 - Requisiti per l'accesso allo Stabulario
- Art. 23 - Gestione degli animali da laboratorio
- Art. 24 - Norme comportamentali da osservare nella manipolazione degli animali da laboratorio
- Art. 25 - Modalità per il trasporto ed uso del materiale biologico
- Art. 26 - Modalità per il trasporto ed uso di sostanze chimiche
- Art. 27 - Modalità d'uso delle cappe e delle superfici di lavoro
- Art. 28 - Comportamento da tenere in caso di infortunio o sospetto danno alla salute derivante da attività lavorativa presso lo Stabulario

GUIDA PER LA PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA CHE PREVEDONO LA SPERIMENTAZIONE ANIMALE

- Art. 29 - Premesse
- Art. 30 - Iter per la presentazione e valutazione dei progetti di ricerca
- Art. 31 - Disposizione finale

ALLEGATI (di cui al D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 26)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Art. 1 - Oggetto e quadro normativo di riferimento

Il presente regolamento riporta:

- le misure relative alla protezione degli animali utilizzati ai fini scientifici;
- la costituzione e il funzionamento dell'Organismo preposto al benessere degli animali;
- le norme di funzionamento dello Stabulario centralizzato di Ateneo;
- l'iter per la valutazione e l'autorizzazione dei progetti che prevedono l'uso degli animali nelle procedure.

Fa riferimento:

- al D.Lgs. 4.03.2014, n. 26 "Attuazione della Direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;
- alla L. 12.10.1993 n. 413 "Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale".

Art. 2 - Procedure

- 1) Per procedura s'intende qualsiasi uso, invasivo o non invasivo, di un animale ai fini sperimentali o ad altri fini scientifici dal risultato noto o ignoto, o ai fini educativi, che possa causare all'animale un livello di dolore, sofferenza, distress danno prolungato equivalente o superiore a quello provocato dall'inserimento di un ago secondo le buone prassi veterinarie. Ciò include qualsiasi azione che intende o può determinare la nascita o la schiusa di un animale o la creazione e il mantenimento di una linea di animali geneticamente modificata con fenotipo sofferente in queste condizioni. È esclusa dalla definizione la soppressione di animali con il solo fine di impiegarne gli organi o i tessuti.
- 2) L'utilizzo degli animali nelle procedure ha luogo unicamente nell'ambito di un progetto di ricerca autorizzato dal Ministero secondo le modalità disciplinate ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. n. 26/2014.
- 3) È vietato eseguire sugli animali interventi che li rendono afoni e sono altresì vietati il commercio, l'acquisto e l'uso di animali resi afoni.

Art. 3 - Scelta dei metodi

L'Ateneo introduce e promuove il principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento dell'uso degli animali a fini scientifici prevedendo alcuni parametri:

- 1) Non sono autorizzabili le procedure che prevedono l'impiego di animali vivi per le quali esistono altri metodi o strategie di sperimentazione, riconosciute dalla legislazione dell'Unione europea, ovvero prevedono metodi vietati dalla normativa vigente nazionale.
- 2) Qualora il ricorso all'impiego di animali è inevitabile sono seguite, a parità di risultati, le procedure che:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

- a) richiedono il minor numero di animali;
 - b) utilizzano animali con la minore capacità di provare dolore, sofferenza, distress o danno prolungato;
 - c) sono in grado di minimizzare dolore, sofferenza, distress o danno prolungato;
 - d) offrono le maggiori probabilità di risultati soddisfacenti;
 - e) hanno il più favorevole rapporto tra danno e beneficio.
- 3) Nelle procedure di cui al comma 2, va evitata la morte come punto finale, preferendo punti finali più precoci e umanitari. Qualora la morte come punto finale è inevitabile, la procedura deve soddisfare le seguenti condizioni:
- a) comportare la morte del minor numero possibile di animali;
 - b) ridurre al minimo la durata e l'intensità della sofferenza dell'animale, garantendo per quanto possibile una morte senza dolore.

Art. 4 - Anestesia

- 1) Sono vietate le procedure che non prevedono anestesia o analgesia, qualora esse causano dolore intenso a seguito di gravi lesioni all'animale, ad eccezione delle procedure per la sperimentazione di anestetici ed analgesici.
- 2) Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, sono consentite le procedure condotte in assenza di anestesia generale o locale secondo quanto disposto dalla legislazione o farmacopea nazionale, europee o internazionali, ovvero qualora si ritiene che l'anestesia è per l'animale più traumatica della stessa procedura ovvero risulta essere incompatibile con le finalità della stessa.
- 3) Cessati gli effetti dell'anestesia o quando questa non sia praticabile, gli animali sono immediatamente sottoposti a un trattamento analgesico adeguato o ad un altro metodo appropriato per ridurre la percezione del dolore o della sofferenza, purché compatibile con le finalità della procedura.
- 4) Non è consentito fare uso di alcun mezzo, ivi compresi agenti di blocco neuromuscolare, volto ad impedire o limitare l'espressione del dolore senza assicurare un livello adeguato di anestesia o di analgesia. In questi casi è obbligatoriamente fornita una giustificazione scientifica corredata da informazioni dettagliate sull'efficacia del protocollo anestesiológico o analgesico.
- 5) Al termine della procedura sono intraprese azioni appropriate allo scopo di ridurre al minimo la sofferenza dell'animale.

Art. 5 - Classificazione della gravità delle procedure

- 1) Le procedure sono classificate, caso per caso, secondo i criteri di assegnazione di cui all'Allegato VII del D.Lgs. n. 26/2014, come:
 - a) non risveglio;
 - b) lievi;
 - c) moderate;
 - d) gravi.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

- 2) Non sono autorizzabili procedure sugli animali che comportano dolori, sofferenze o distress intensi che possono protrarsi e non possono essere alleviati.

Art. 6 - Riutilizzo degli animali impiegati nelle procedure

- 1) Un animale già usato in una o più procedure può essere riutilizzato in altre procedure solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) l'effettiva gravità delle procedure precedenti era «lieve» o «moderata»;
 - b) è dimostrato che è stato pienamente ripristinato il benessere e lo stato di salute generale dell'animale;
 - c) la procedura successiva è classificata come «lieve» o «moderata» o «non risveglio»;
 - d) la procedura successiva è classificata come «lieve» o «non risveglio»;
 - e) il veterinario designato di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 26/2014, ha espresso parere positivo tenuto conto delle esperienze dell'animale nel corso di tutta la sua vita.
- 2) In deroga, il Ministero, previo parere favorevole del veterinario designato, può eccezionalmente autorizzare, nell'ambito del progetto di ricerca, il riutilizzo di un animale, già impiegato in procedure classificate come "gravi" nelle procedure successive solo se le stesse sono classificate come "lieve" o "moderata" o "non risveglio" fino al 31.12.2016 e, a decorrere dal 1.01.2017, nelle procedure successive classificate come "lieve" o "non risveglio".

Art. 7 - Fine della procedura

- 1) Una procedura si considera terminata quando non è necessario effettuare ulteriori osservazioni ovvero quando, nel caso di nuove linee di animali geneticamente modificate, la trasmissione dell'alterazione genetica non ha dato luogo o si prevede che non dia luogo per la discendenza ad un livello di dolore, sofferenza, distress o danno prolungato equivalente o superiore a quello provocato dall'inserimento di un ago.
- 2) Al termine della procedura o per qualsiasi eventuale interruzione della stessa il medico veterinario designato decide se l'animale deve essere tenuto in vita o soppresso. Si procede comunque alla sua soppressione quando nell'animale permangono condizioni di dolore, sofferenza, distress o danno prolungato moderati o intensi. Qualora un animale debba essere mantenuto in vita, esso riceve la cura e la sistemazione adeguate alle sue condizioni di salute.

Art. 8 - Condivisione di organi e tessuti

Al fine di ridurre il numero degli animali impiegati nelle procedure, l'Ateneo promuove la definizione di programmi per la condivisione, tra gli utilizzatori interessati, di organi e tessuti di animali soppressi ai fini sperimentali.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Art. 9 - Liberazione e reinserimento degli animali

- 1) Gli animali utilizzati o destinati a essere utilizzati nelle procedure, previo parere favorevole del medico veterinario designato, possono essere reinseriti o reintrodotti in un habitat adeguato o in un sistema di allevamento appropriato alla loro specie, alle seguenti condizioni:
 - a) lo stato di salute dell'animale lo permette;
 - b) non vi è pericolo per la sanità pubblica, la salute animale o l'ambiente;
 - c) sono state adottate le misure del caso per la salvaguardia del benessere dell'animale;
 - d) è stato predisposto un programma di reinserimento che assicura la socializzazione degli animali ovvero un programma di riabilitazione, se animali selvatici, prima della reintroduzione nel loro habitat.
- 2) Con decreto del Ministro della salute sono individuati i requisiti strutturali e gestionali per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

Art. 10 - Metodi di soppressione degli animali

1) La soppressione degli animali avviene:

- a) con modalità che arrecano il minimo dolore, sofferenza e distress possibile;
- b) secondo i metodi di cui all'Allegato IV, D.Lgs. n. 26/2014;
- c) da personale competente ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 26/2014;
- d) negli stabilimenti autorizzati. In caso di ricerche sul campo l'animale può essere soppresso dal personale di cui alla lettera c) al di fuori di uno stabilimento utilizzatore.

Il comma 1 non si applica qualora l'animale debba essere soppresso in situazioni di emergenza per motivi riconducibili al benessere animale, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica, alla salute animale o all'ambiente.

Quando permangono condizioni di sofferenza insostenibili, si procede immediatamente alla soppressione dell'animale con metodi umanitari sotto la responsabilità del medico veterinario designato (di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 26/2014). È considerata sofferenza insostenibile quella che nella normale pratica veterinaria costituisce indicazione per l'eutanasia.

Art. 11 - Autorizzazione - requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali

Il D.Lgs. n. 26/2014, oltre a prevedere requisiti generali per impianti, attrezzature, sistemazione e cura degli animali, elenca e rende obbligatori requisiti specifici a seconda della specie per i quali è previsto un tempo di adeguamento fino al primo gennaio 2017:

- 1) L'autorità competente verifica, nel corso delle ispezioni, che ogni stabilimento di allevamento, di fornitura e di utilizzazione dispone dei **requisiti di cui all'Allegato III**, sezione I e sezione II del D.Lgs. n. 26/2014, a partire dalle date ivi stabilite, nonché di:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

- a) impianti e attrezzature adeguati alle specie animali ospitate e allo svolgimento delle attività e delle procedure laddove condotte;
 - b) un numero adeguato di persone qualificate per garantire la cura e il controllo giornaliero degli animali nonché il corretto funzionamento della struttura, degli impianti e delle attrezzature.
- 2) La progettazione, la costruzione e le modalità di funzionamento degli impianti e delle attrezzature di cui al comma 1 sono realizzate a garanzia di uno svolgimento il più efficace possibile delle attività e delle procedure, nonché al fine di ottenere risultati affidabili usando il minor numero possibile di animali e con il minor grado di dolore, sofferenza, distress o danno prolungato.
- 3) Il **responsabile del benessere animale** è responsabile della sistemazione e della cura degli animali e assicura, in particolare, che:
- a) gli animali dispongono, in conformità ai requisiti di cui all'Allegato III del D.Lgs. n. 26/2014, di alloggio e godono di un ambiente, di un'alimentazione, di acqua e di cure adeguate alla loro salute e al loro benessere;
 - b) qualsiasi limitazione alla possibilità dell'animale di soddisfare i bisogni fisiologici e comportamentali è mantenuta al minimo;
 - c) le condizioni fisiche in cui gli animali allevati, tenuti o utilizzati sono soggette a controlli giornalieri;
 - d) sono adottate misure intese a eliminare tempestivamente qualsiasi difetto o dolore, sofferenza, distress o danno prolungato evitabili eventualmente rilevati;
 - e) gli animali sono trasportati in condizioni appropriate tali da ridurre al minimo sofferenza e stress in relazione alla specie, alla durata dello spostamento e al tipo di mezzo impiegato.
- 4) Per motivi scientifici legati al benessere o alla salute degli animali, il Ministero della salute può concedere alcune specifiche deroghe a decorrere dalle date riportate all'Allegato III D.Lgs. n. 26/2014.

Art. 12 - Disciplina del personale abilitato

- 1) L'autorità competente verifica che l'Ateneo, in relazione al tipo di attività, al numero, alle specie di animali mantenute, alla natura delle procedure, disponga di personale sufficiente presso lo stabilimento utilizzatore e che tale personale abbia un livello di istruzione e di formazione adeguato, acquisito, mantenuto e dimostrato secondo le modalità definite con decreto del Ministro sulla base degli elementi di cui all'Allegato V del D.Lgs. n. 26/2014 per svolgere una delle seguenti funzioni:
 - a) la realizzazione di procedure su animali;
 - b) la concezione delle procedure e di progetti;
 - c) la cura degli animali;
 - d) la soppressione degli animali.
- 2) Le funzioni per la concezione delle procedure e di progetti sono svolte da personale che ha ricevuto la pertinente formazione



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

scientifica, dispone di conoscenze specifiche sulla specie interessata e garantisce:

- a) l'interruzione di qualunque procedura nel corso della quale all'animale vengono inflitti evitabili dolore, sofferenza, distress o danno prolungato;
 - b) la realizzazione dei progetti in conformità all'autorizzazione concessa o, nei casi di cui all'art. 33 in conformità con la domanda inviata all'autorità competente, ovvero in conformità a qualsiasi decisione successiva adottata dall'autorità competente, ed assicura che, in caso di inosservanza, le misure adeguate per porvi rimedio siano adottate e registrate.
- 3) Il personale nell'espletamento delle funzioni di cui alle lett. a), c) o d) del comma 1, opera sotto la supervisione del responsabile del benessere, dell'assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature presenti nello stabilimento finché non abbia dato prova del possesso delle competenze richieste.

Art. 13 - Veterinario designato

L'Ateneo si avvale di un medico veterinario designato, esperto in medicina degli animali da laboratorio, in possesso di requisiti di esperienza e di formazione specifica, **che prescrive le modalità per il benessere e il trattamento terapeutico degli animali.**

Art. 14 - Organismo preposto al benessere degli animali

1) Istituzione

L'Ateneo istituisce l'Organismo preposto al benessere degli animali (OPBA).

2) Composizione

1. L'Organismo preposto al benessere degli animali(OPBA) è composto da:
 - a) due responsabili del benessere e della cura degli animali nelle strutture operanti in Ateneo, nominati dal Rettore su indicazione del Senato Accademico;
 - b) il medico veterinario designato per il benessere degli animali presenti nelle strutture operanti in Ateneo;
 - c) quattro membri scientifici, nominati dal Rettore su indicazione del Senato Accademico;
2. I membri dell'Organismo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
3. Le funzioni di membro dell'Organismo vengono esercitate a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese di missione nel rispetto dello specifico regolamento di Ateneo.
4. Qualora un membro dell'Organismo cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, il Rettore, sentito il Senato Accademico, provvede a nominare il sostituto per la durata residua dell'incarico.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

5. L'Organismo può avvalersi di esperti per la soluzione di problematiche che richiedano competenze non presenti nell'Organismo stesso.

3) Presidente

1. Il Rettore convoca in prima seduta l'Organismo preposto al benessere degli animali per l'elezione del Presidente.

2. L'OPBA elegge il Presidente tra i propri componenti.

3. Il Presidente:

- nomina tra i membri dell'Organismo un Vice-presidente, che lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di necessità;

- provvede alla convocazione delle riunioni con cadenza almeno trimestrale;

- predispone e rende noto il calendario dei lavori dell'Organismo;

- cura tutte le attività amministrative in capo all'Organismo.

Il Presidente è coadiuvato da un Segretario.

Art. 15 - Compiti dell'Organismo preposto al benessere degli animali

1) L'Organismo preposto al benessere degli animali (OPBA) svolge almeno i seguenti compiti:

a) consiglia il personale che si occupa degli animali su questioni relative al benessere degli animali in relazione alla loro acquisizione, sistemazione, cura e impiego;

b) consiglia il personale nell'applicazione del principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento, lo tiene informato sugli sviluppi tecnici e scientifici e promuove l'aggiornamento professionale del personale addetto all'utilizzo degli animali;

c) definisce e rivede i processi operativi interni di monitoraggio, di comunicazione e di verifica legati al benessere degli animali alloggiati o utilizzati nello stabilimento;

d) **esprime un parere motivato sui progetti di ricerca e sulle eventuali successive modifiche**, dandone comunicazione al responsabile del progetto;

e) **inoltra le domande di autorizzazione dei progetti di ricerca** di cui agli artt. 31 e 33, D.Lgs. n. 26/2014, dandone comunicazione al responsabile del progetto;

f) segue lo sviluppo e l'esito dei progetti di ricerca tenendo conto degli effetti sugli animali utilizzati nonché individuando e fornendo consulenza su elementi che contribuiscono ulteriormente ai principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento;

g) fornisce consulenza in merito ai programmi di reinserimento, compresa l'adeguata socializzazione degli animali che devono essere reinseriti.

2) Ai fini del rilascio del parere motivato sui progetti di ricerca e sulle eventuali successive modifiche l'Organismo valuta:

a) la corretta applicazione del D.Lgs. n. 26/2014;

b) la rilevanza tecnico-scientifica del progetto;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

- c) gli obblighi derivanti dalle normative europee e internazionali o farmacopee per lo sviluppo e la sicurezza dei farmaci e i saggi tossicologici relativi a sostanze chimiche e naturali;
 - d) la possibilità di sostituire una o più procedure con metodi alternativi o una strategia di sperimentazione scientificamente valida, ragionevolmente e praticamente applicabile che non implichi l'impiego di animali vivi;
 - e) l'adeguata formazione e la congruità dei ruoli professionali del personale utilizzatore indicato nel progetto;
 - f) la valutazione del danno/beneficio.
- 3) I componenti dell'organismo assolvono il loro mandato in regime di riservatezza.
- 4) L'Organismo riporta in appositi **registri**, messi a disposizione dell'autorità competente, le consulenze fornite e le relative decisioni e provvede alla loro conservazione per un periodo di almeno **sei anni**.

Art. 16 - Registri degli animali

Presso lo Stabulario Centralizzato di Ateneo viene tenuto un registro non modificabile, di tipo cartaceo, approvato dall'autorità competente, su cui ai fini della tracciabilità degli animali sono contenute le seguenti informazioni:

- a) il codice del lotto o codici di identificazione individuale la specie e il numero di animali allevati, acquisiti, forniti per collaborazioni scientifiche, utilizzati in procedure, rimessi in libertà o reinseriti;
- b) la provenienza degli animali e l'Ente da cui gli animali sono acquisiti con la specifica se sono allevati per essere usati nelle procedure;
- c) le date in cui gli animali sono acquisiti, forniti, liberati o reinseriti;
- d) il nome e l'indirizzo del destinatario degli animali;
- e) la data, le specie e il numero di animali deceduti o soppressi, specificando per gli animali deceduti la causa della morte, se nota;
- f) le date di inizio e di termine delle procedure e i progetti nei quali gli animali sono usati.

Tale registro è aggiornato a cadenza settimanale e messo a disposizione dell'autorità competente ed è tenuto per un minimo di **cinque** anni.

Art. 17 - Autorizzazione dei progetti di ricerca

È stabilito il principio generale secondo il quale l'esecuzione di ogni progetto di ricerca che prevede l'utilizzo di animali è soggetto al rilascio preventivo di una specifica autorizzazione e che tale progetto deve essere eseguito in conformità a quanto stabilito nel provvedimento autorizzativo:

- 1) È vietata l'esecuzione di progetti di ricerca che prevedono l'utilizzo di animali secondo le finalità di cui all'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 26/2014, senza la preventiva autorizzazione del Ministero o in modo non conforme alla autorizzazione medesima e ad ogni altra determinazione eventualmente adottata dal Ministero.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

- 2) L'OPBA inoltra, per via telematica certificata, al Ministero apposita domanda di autorizzazione, allegando:
 - a) la proposta del progetto;
 - b) la sintesi non tecnica del progetto di cui all'art. 34, D.Lgs. n. 26/2014,;
 - c) il modulo di cui all'Allegato VI, D.Lgs. n. 26/2014.
- 3) L'autorizzazione del progetto è limitata alle procedure che sono state oggetto di valutazione e di una classificazione della gravità loro attribuita.
- 4) L'autorizzazione è inviata anche **all'azienda sanitaria locale** territorialmente competente e contiene le seguenti informazioni:
 - a) il nome dell'utilizzatore nel cui stabilimento si realizza il progetto;
 - b) il responsabile del progetto di ricerca;
 - c) la conformità del progetto all'autorizzazione;
 - d) gli stabilimenti in cui viene realizzato il progetto;
 - e) eventuali condizioni specifiche assunte in sede di valutazione del progetto, incluso se e quando il progetto deve essere oggetto di valutazione retrospettiva.
- 5) Il Ministero, invia al richiedente la ricevuta della domanda di autorizzazione con l'indicazione del termine entro cui si intende adottare il provvedimento che non può essere superiore a **quaranta giorni lavorativi** decorrenti dalla data di ricezione della domanda ed assicura la massima trasparenza e l'accuratezza appropriata al tipo di progetto.
- 6) Il Ministero qualora la domanda sia incompleta o errata, richiede le opportune integrazioni e modifiche, da presentare entro **trenta giorni lavorativi** decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta, durante i quali il termine di cui al comma 5 è sospeso.
- 7) In considerazione della complessità o del carattere multidisciplinare del progetto, il termine di cui al comma 5 può essere prorogato una sola volta per un periodo non superiore a quindici giorni lavorativi. La proroga e la sua durata sono debitamente motivate e comunicate al richiedente prima della scadenza del termine di cui al comma 5.
- 8) L'autorizzazione ha una durata non superiore a **cinque anni** e non può essere concessa nel caso in cui il responsabile del progetto di ricerca ha riportato condanne con sentenze passate in giudicato o con l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per uno dei reati di cui agli artt. 544-bis, 544-ter e 727 del codice penale, nonché per quelli di cui agli artt. 4 e 5 della L. 4.11.2010, n. 201.
- 9) Il Ministero può rilasciare una unica autorizzazione per progetti generici multipli realizzati dallo stesso utilizzatore se tali progetti soddisfano requisiti regolatori o nel caso in cui tali progetti prevedono l'impiego di animali a scopo di produzione o diagnostici con metodi prestabiliti.
- 10) I soggetti coinvolti nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione, garantiscono la protezione della proprietà intellettuale e delle informazioni riservate.
- 11) Ove ricorrono giustificati motivi di necessità, può essere presentata motivata domanda di rinnovo dell'autorizzazione almeno **quattro mesi prima della scadenza**, con le modalità di cui al comma 2.
- 12) Al di fuori dei casi di cui all'art. 33 "Procedura amministrativa semplificata" del D.Lgs. n. 26/2014, qualsiasi modifica significativa apportata ad un progetto di ricerca deve essere comunicata ed



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

espressamente autorizzata dal Ministero con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda di autorizzazione. L'autorizzazione relativa alle modifiche non produce effetti sulla durata dell'autorizzazione generale.

- 13) Il Ministero può revocare l'autorizzazione del progetto qualora lo stesso non viene realizzato in conformità con quanto disposto nell'autorizzazione.
- 14) Nel caso di revoca dell'autorizzazione del progetto è comunque garantito dal responsabile del progetto di ricerca il benessere degli animali utilizzati o destinati a essere utilizzati nel progetto.

Art. 18 - Sintesi non tecniche dei progetti di ricerca

- 1) Fatta salva la tutela della proprietà intellettuale e delle informazioni riservate, la sintesi non tecnica del progetto, compilata dal responsabile del progetto secondo il modello di cui all'Allegato IX del D.Lgs. n. 26/2014 contiene:
 - a. informazioni sugli obiettivi del progetto, ivi compresi i danni e i benefici previsti, nonché sul numero e sulle specie animali da utilizzare;
 - b. la dimostrazione della conformità ai requisiti di sostituzione, riduzione e perfezionamento.

Art. 19 - Conservazione della documentazione

- 1) La documentazione pertinente deve essere conservata per almeno **tre anni** dalla data di scadenza dell'autorizzazione del progetto e messa a disposizione del Ministero.
- 2) La documentazione di cui al comma 1 è comunque conservata sino al completamento della valutazione retrospettiva, ove prevista.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

STABULARIO CENTRALIZZATO DI ATENEIO - NORME DI FUNZIONAMENTO

Art. 20 - Premessa

L'accesso allo Stabulario Centralizzato di Ateneio per lo svolgimento di un'attività lavorativa che comporta la sperimentazione in vivo è vincolato al rispetto di una serie di condizioni.

L'accesso allo Stabulario è consentito solo al personale individuato nell'ambito del progetto di ricerca insieme ai materiali e alle sostanze utilizzate nell'ambito di tale sperimentazione.

L'accesso avviene tramite un "badge" elettronico da accostare alla pulsantiera posta a lato della porta. Il badge può essere richiesto al Responsabile del benessere animale.

L'attività lavorativa da condurre presso lo Stabulario comporta rischi specifici, imputabili sia al contatto e alla manipolazione degli animali, sia all'impiego di agenti biologici e chimici.

Il Datore di Lavoro ha l'obbligo, al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza del lavoratore o del soggetto equiparato, ai sensi del D.Lgs. 81 del 9.04.2008 e normative connesse, di assicurargli:

- idoneo supporto di carattere sanitario attraverso il Medico Competente;
- adeguata informazione/formazione sui rischi specifici connessi all'attività lavorativa;
- adeguati dispositivi di protezione individuali.

Presso lo Stabulario Centralizzato di Ateneio viene tenuto il **Registro degli animali**, non modificabile, di tipo cartaceo, approvato dall'autorità competente, su cui vengono riportate tutte le prescritte informazioni ai fini della tracciabilità degli animali (si veda l'art. 16 del presente regolamento).

Art. 21 - Diritto all'obiezione di coscienza

La Legge n. 413 del 12.10.1993, dà diritto a dichiarare la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.

Chiunque (professionisti, laureati, tecnici, studenti...) abbia dichiarato la propria obiezione di coscienza non è tenuto a prendere parte diretta ad attività connesse con l'uso di animali.

Il diritto all'obiezione si esercita tramite compilazione di apposito modulo da far pervenire al Responsabile del benessere animale.

La dichiarazione di obiezione di coscienza può essere revocata in qualsiasi momento.

Nessuno può subire conseguenze sfavorevoli per essersi rifiutato di praticare o cooperare all'esecuzione della sperimentazione animale.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Art. 22 - Requisiti per l'accesso allo Stabulario

- 1) L'accesso allo Stabulario è consentito, oltre che agli stabularisti e ai Pubblici Ufficiali con compiti istituzionali di controllo, esclusivamente al personale descritto nei protocolli di studio.
- 2) E' compito del Responsabile del progetto di ricerca assicurare le competenze del personale coinvolto nello studio stesso.
- 3) Il personale nell'espletamento delle proprie funzioni opera sotto la supervisione del Responsabile del benessere animale finché non abbia dato prova del possesso delle competenze richieste.
- 4) Altro personale che dovesse avere necessità di accesso allo Stabulario deve essere preventivamente autorizzato dal Responsabile del benessere animale ed accedere sempre accompagnato da personale autorizzato.
- 5) E' fatto divieto assoluto agli studenti di effettuare qualsiasi procedura manuale sugli animali da laboratorio.
- 6) Il lavoratore dovrà sottoporsi a regolari controlli di carattere sanitario. Nel caso in cui si tratti di personale che risulta essere già sottoposto a sorveglianza sanitaria sulla base del Protocollo Sanitario vigente, sarà cura del Servizio Prevenzione e Protezione comunicare agli Uffici competenti, che il lavoratore svolge parte della propria attività lavorativa presso lo Stabulario, in modo tale che lo stesso Medico Competente possa procedere alle eventuali modifiche e/o integrazioni alla tipologia di sorveglianza sanitaria già in atto.
- 7) L'utente è tenuto al rispetto tassativo delle norme di buona prassi di laboratorio e di quelle comportamentali; è tenuto a mantenere pulite le aree comuni di lavoro al termine delle procedure sperimentali; è tenuto al rispetto delle misure di sicurezza per il trasporto e la manipolazione degli agenti chimici e biologici e delle procedure da seguire nella manipolazione degli animali; è tenuto ad indossare gli adeguati dispositivi di protezione individuali.
- 8) In caso di mancato rispetto da parte dell'utente dei requisiti sopra elencati o di inosservanza delle norme di cui al precedente punto 4, il Responsabile del benessere animale ha facoltà di sospendere l'accesso.

Art. 23 - Gestione degli animali da laboratorio

- 1) Gli animali da affidare allo Stabulario dovranno provenire da allevamenti certificati e dopo verifica dello stato di salute attestato da apposito report sanitario. Gli animali saranno comunque sottoposti a quarantena e non potranno essere utilizzati prima della scadenza minima delle 72 ore dal loro arrivo. Lo Stabulario si riserva di effettuare ulteriori controlli sierologici e



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

batteriologici sugli animali in arrivo con costi a carico del ricercatore ricevente. In caso di positività dei risultati gli animali non potranno essere mantenuti nella struttura. In ogni caso, con cadenza semestrale lo Stabulario sarà sottoposto a monitoraggio sanitario provvedendo, secondo le indicazioni della FELASA, ad accertamenti parassitologici e microbiologici utilizzando campioni random in numero adeguato a garantire risultati statisticamente significativi.

- 2) I Ricercatori, prima di procedere all'acquisto degli animali da mantenere o utilizzare nello Stabulario, dovranno accertarsi della disponibilità degli spazi per il mantenimento degli stessi presso la struttura e comunicare il nome del ricercatore e del gruppo di ricerca a cui egli afferisce, il fornitore, nonché la data prevista di arrivo. Gli animali che arriveranno senza la prevista comunicazione, non saranno accettati.
- 3) Le colonie di animali normali o "transgenici" saranno affidate al personale dello Stabulario per quanto attiene alla gestione ordinaria (cambio lettiera, acqua, mangime, eliminazione carcasse, registrazione decessi); tutte le altre attività sono a carico del gruppo di ricerca o del singolo ricercatore. A questi ultimi spetta annotare, sul modulo predisposto per ogni stanza, i dati statistici relativi agli animali morti, nati, utilizzati, messi in accoppiamento eliminati per surplus o per altro. Tali dati devono essere raccolti e comunicati al termine di ogni anno per disposizioni normative dell'ente di controllo.
- 4) Gli animali dovranno essere trattati (fatto salvi gli esperimenti specificatamente autorizzati dal Ministero della Salute) solo nei laboratori interni e solo dai ricercatori inclusi nel progetto di ricerca. Il personale dello Stabulario non è autorizzato ad eseguire manualità sperimentali, ma solo manualità di contenimento e preparazione degli stessi. Qualora necessario, il trasporto degli animali dai locali dello Stabulario ai punti di sperimentazione autorizzati dell'Università è a carico del personale coinvolto nel progetto di ricerca. Gli animali trasferiti dai laboratori dell'Università non potranno rientrare vivi nello Stabulario; le carcasse degli animali sacrificati nei laboratori dei Dipartimenti dovranno invece essere riconsegnate, al fine di consentire lo smaltimento secondo le normative vigenti.
- 5) Il personale dello Stabulario, seguendo le direttive dei ricercatori, quando questi lo ritengano opportuno ed in base alla disponibilità del personale stesso, potrà eseguire osservazioni e controlli sugli animali in trattamento sperimentale (es.: registrazione nascite, decessi,...).
- 6) L'uso di materiale biologico umano, materiale patogeno (inclusi ceppi virali e batterici), sostanze chimiche e altri materiali o sostanze a rischio devono essere tassativamente rispondenti a quelli specificati nel protocollo sperimentale
- 7) Gli utilizzatori dovranno provvedere personalmente alla rimozione dai banconi del materiale utilizzato e alla pulizia degli stessi al termine della sperimentazione. In particolare i materiali biologici e chimici, devono essere eliminati rispettando le normative vigenti in materia.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Art. 24 - Norme comportamentali da osservare nella manipolazione degli animali da laboratorio

- 1) **Per accedere** ai locali dello Stabulario l'operatore deve obbligatoriamente indossare:
camice monouso (o camice in cotone che deve essere utilizzato solo all'interno dello Stabulario) e soprascarpe; per accedere alle stanze degli animali deve indossare inoltre cuffia, guanti monouso e mascherina.
 - 2) **Nel corso dell'attività lavorativa**, con riferimento alle condizioni di rischio derivanti da morso e/o graffio o allergie, l'operatore è tenuto ad osservare le principali norme comportamentali che seguono:
 - limitare al minimo indispensabile il contatto diretto con gli animali;
 - utilizzare sempre, quando compatibili con le manualità sperimentali, guanti di protezione;
 - utilizzare sempre, quando compatibili con le manualità sperimentali, mezzi di contenimento;
 - utilizzare sempre le tecniche di presa raccomandate per le rispettive specie;
 - evitare di portare le mani al viso mentre si lavora con gli animali;
 - evitare la creazione di aerosol durante la manipolazione degli animali o dei materiali utilizzati per la stabulazione;
 - utilizzare i D.P.I. necessari per le operazioni da effettuare (nel caso di operazioni che possano determinare schizzi di liquidi o formazione di aerosol indossare mascherina, occhiali di protezione o visiera di protezione);
 - lavarsi frequentemente le mani e ogniqualvolta si lascia lo Stabulario;
 - utilizzare sempre attrezzature pulite;
 - evitare di portare all'interno dello Stabulario materiale non strettamente necessario alla sperimentazione;
 - lavare e disinfettare le parti del corpo dell'operatore che sono venute a contatto accidentalmente con materiali biologici o chimici;
 - evitare la dispersione dei materiali biologici sulle superfici di lavoro (cappe e banconi): In caso di contaminazione accidentale provvedere adeguatamente alle operazioni di pulizia e di disinfezione, dandone comunicazione al personale dello Stabulario;
- **All'interno dello Stabulario all'operatore è vietato mangiare, bere e fumare.**
- L'operatore deve segnalare al Medico Competente eventuali e/o particolari condizioni patologiche o fisiologiche riguardanti il proprio stato di salute, che potrebbero risultare incompatibili con l'attività da compiere presso lo Stabulario (la manipolazione degli animali e la frequentazione degli ambienti da stabulazione).



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Art. 25 - Modalità per il trasporto ed uso del materiale biologico

- Il trasporto del materiale biologico deve avvenire mediante l'uso di contenitori a tenuta ermetica, resistenti a spaccature, tagli e punture, con pareti uniformi e sterilizzabili, di volume adeguato al contenimento di eventuali spargimenti accidentali;
- i contenitori devono essere adeguatamente etichettati, deve essere specificato il contenuto con apposizione di un'etichetta riportante la frase "contiene materiale biologico" e se possibile il segnale di rischio biologico;
- al termine della lavorazione i contenitori di materiale biologico ed ogni altro dispositivo utilizzato (contaminato dal materiale biologico e che deve essere riportato dall'utente presso la propria Struttura di appartenenza) devono essere alloggiati all'interno di appositi contenitori di trasporto come sopra indicato;
- i rifiuti e gli scarti della lavorazione (rifiuti speciali sanitari) devono essere eliminati attraverso l'uso degli idonei contenitori di raccolta presenti nello Stabulario. Nel caso di taglienti e di aghi è necessario fare uso di contenitori a pareti rigide;
- i sacchetti destinati a raccogliere i rifiuti biologici non devono essere eccessivamente riempiti al fine di evitare danneggiamento dei sacchetti stessi con fuoriuscita del materiale in essi contenuto;
- le carcasse degli animali devono essere poste nel congelatore presente nello Stabulario, in sacchetti di plastica adeguatamente etichettati con il nome del Dipartimento di appartenenza.

Art. 26 - Modalità per il trasporto ed uso di sostanze chimiche

- Prima di usare la sostanza chimica consultare attentamente la scheda tecnica di sicurezza ed assicurarsi che la stessa sia presente anche presso lo Stabulario (in particolare assicurarsi di avere a disposizione gli adeguati dispositivi di protezione collettiva e individuale e i presidi necessari in caso di emergenza indicati nella scheda);
- evitare il trasporto di quantitativi di sostanze superiori a quelli necessari alle operazioni da compiere;
- etichettare i contenitori delle sostanze chimiche riportando le indicazioni dell'etichetta presente nel contenitore originale (nome, concentrazione, data del travaso, simbolo di pericolosità, frasi di rischio). Possibilmente compiere l'operazione di travaso prima di accedere allo Stabulario. Se ciò non fosse possibile, attenersi alle indicazioni riportate nella scheda tecnica di sicurezza (ad esempio operare sotto cappa, usare D.P.I. adeguati, munirsi dei dispositivi occorrenti per effettuare il travaso);
- il trasporto della sostanza deve essere effettuato tenendo conto dell'incompatibilità e della classe di pericolosità. Il contenitore ove è presente la sostanza deve essere alloggiato all'interno di un dispositivo di trasporto, che sia realizzato in materiale resistente alla sostanza chimica trattata;
- prevedere la dotazione di materiale adsorbente per il contenimento di fuoriuscite o spargimenti accidentali sulle superfici di lavoro utilizzate presso lo Stabulario (unitamente a dispositivi per la raccolta del mezzo adsorbente da smaltire);



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

- i rifiuti, gli scarti della lavorazione ed ogni altro materiale contaminato dalla sostanza chimica devono essere eliminati attraverso idoneo sistema di raccolta per lo smaltimento;
- la sostanza chimica, i suoi rifiuti, gli scarti della lavorazione ed ogni altro materiale contaminato da essa, devono essere, per quanto possibile, riportati al Dipartimento di appartenenza;
- le stesse raccomandazioni valgono anche per i saponi, gli acidi ed i caustici presenti all'interno dello Stabulario, necessari per la pulizia degli ambienti e delle gabbie.

Art. 27 - Modalità d'uso delle cappe e delle superfici di lavoro

- Prima di iniziare l'attività controllare che la superficie del piano della cappa sia pulita e sgombra da qualsiasi materiale;
- procedere all'accensione della cappa e lasciare stabilizzare il flusso di aspirazione per almeno 10 - 15 minuti (se si tratta di una cappa biologica prima dell'accensione provvedere a disattivare la lampada germicida);
- posizionare sul piano della cappa solo il materiale strettamente occorrente per le operazioni da compiere, posizionare detto materiale evitando di occupare l'area immediatamente adiacente all'operatore (nel caso della cappa biologica non deve essere ostruita la griglia di aspirazione dell'aria);
- lavorare muniti degli idonei D.P.I. e con saliscendi abbassato;
- in caso di sversamenti accidentali di liquidi biologici o di sostanze chimiche intervenire adeguatamente per rimuovere il materiale;
- tenere in prossimità della zona di lavoro un protocollo che evidenzi chiaramente gli agenti biologici e/o le sostanze chimiche di cui si fa uso, in modo tale che in caso di emergenza sia possibile prestare soccorso o intervenire in maniera adeguata;
- al termine della lavorazione pulire e/o disinfettare il piano di lavoro;
- prima di spegnere la cappa lasciare in azione il flusso di aspirazione per 10 minuti ad operazioni concluse (nel caso della cappa biologica riattivare la lampada germicida);
- i banconi e le superfici di lavoro devono essere mantenuti in ordine, puliti, disinfettati e vanno usati solo per compiere le operazioni che non richiedono l'uso della cappa chimica o biologica.

Art. 28 - Comportamento da tenere in caso di infortunio o sospetto danno alla salute derivante da attività lavorativa presso lo Stabulario

- 1) **In caso di infortunio** che si verifichi durante l'attività lavorativa dell'utente presso lo Stabulario, egli è tenuto a darne immediata comunicazione al Direttore del proprio dipartimento, che ha l'obbligo di provvedere, entro 48 ore, alla compilazione del modulo di denuncia all'INAIL da inviare all'Ufficio Personale dell'Ateneo. Detto modulo deve essere compilato anche quando l'infortunato non abbia avuto la necessità di rivolgersi al Pronto Soccorso (denuncia che non comporta assenza dal lavoro, che viene effettuata a scopo cautelativo).



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

La denuncia di infortunio deve essere effettuata sia per il personale organicamente strutturato sia per gli altri soggetti equiparati ai lavoratori ai sensi del D.lgs 81/08 e normative connesse (dottorandi, specializzandi, assegnisti, contrattisti, borsisti, studenti, volontari, ...).

2) **In caso di morso o graffio:**

- a) l'utente deve lavare con acqua e sapone la parte interessata, disinfettare la ferita e rivolgersi quanto prima al Pronto Soccorso;
- b) individuare, isolare e segnalare al Responsabile del benessere animale o al Veterinario Responsabile l'animale che ha causato l'infortunio e la gabbia dove è mantenuto per i successivi esami medico-veterinari;
- c) avvertire immediatamente il Direttore del Dipartimento di appartenenza; successivamente l'utente stesso provvederà ad informare, per opportuna conoscenza, il Responsabile del benessere animale in merito all'effettuazione della denuncia.

3) **In caso di ferite con taglienti infetti o puntura con aghi infetti**

- a) lavare con acqua e sapone la parte interessata, disinfettare la ferita e rivolgersi quanto prima al Pronto Soccorso;
- b) avvertire immediatamente il Direttore del Dipartimento di appartenenza; successivamente l'utente stesso provvederà ad informare, per opportuna conoscenza, il Responsabile del benessere animale in merito all'effettuazione della denuncia.

4) **In caso di disturbi alla propria salute, che l'utente ritenga possano essere imputabili all'attività lavorativa svolta presso lo Stabulario,** deve immediatamente fare richiesta di visita medica straordinaria, ai sensi del D.lgs. 81/08 ed in particolare:

- a) nel caso in cui l'utente dello Stabulario dovesse manifestare sintomi clinici che ritenga possano essere riconducibili a fenomeni allergici (arrossamenti e irritazioni cutanee, irritazioni oculocongiuntivali, difficoltà respiratorie, etc.), imputabili alla propria attività lavorativa svolta presso lo Stabulario, deve temporaneamente sospendere detta attività e tempestivamente fare richiesta di visita medica straordinaria affinché il Medico Competente possa disporre gli eventuali provvedimenti che il caso richiede;
- b) zoonosi e infezioni: nel caso in cui l'utente dello Stabulario dovesse manifestare la comparsa di sindromi influenzali, dolori articolari e/o interessamento linfonodale, o altri sintomi che potrebbero essere imputabili al contatto con gli animali o con materiali biologici oggetto dell'attività condotta presso lo Stabulario, deve temporaneamente sospendere detta attività e deve tempestivamente fare richiesta di visita medica straordinaria affinché il Medico Competente possa disporre gli eventuali provvedimenti che il caso richiede.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

GUIDA PER LA PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA CHE PREVEDONO LA SPERIMENTAZIONE ANIMALE

Art. 29 - Premesse

Tutti i progetti di ricerca che richiedono la sperimentazione animale devono essere preventivamente sottoposti a **parere motivato** dell'OPBA e successivamente essere trasmessi al Ministero da parte dello stesso organismo.

Il progetto di ricerca può essere svolto **solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione ministeriale**.

Al progetto viene assegnato uno specifico codice con cui è tracciato telematicamente in tutte le sue fasi e modifiche.

Il Ministero è tenuto ad esprimersi **entro il termine di 40 giorni lavorativi** decorrenti dalla data di ricezione del progetto.

Negli specifici casi ex art. 33 del D.Lgs. n. 26/2014 i progetti di ricerca seguono la **procedura amministrativa semplificata** e il regime del silenzio-assenso. Pertanto, **solamente questi**, sono eseguibili qualora sia decorso il termine indicato dal Ministero al fine dell'adozione del provvedimento di autorizzazione - comunque non superiore a **quaranta giorni lavorativi** decorrenti dalla data di ricezione della domanda - senza che lo stesso abbia comunicato al responsabile del progetto il provvedimento espresso di diniego.

Art. 30 - Iter per la presentazione e valutazione dei progetti di ricerca

- 1) Il responsabile del progetto di ricerca che prevede la sperimentazione animale indirizza la richiesta di parere al Presidente dell'OPBA, allegando, **sia in formato cartaceo che su supporto informatico**, la necessaria documentazione firmata, compreso i relativi moduli disponibili sul sito, opportunamente compilati:
 - a) la proposta del progetto;
 - b) il modulo "Schema per la presentazione di un progetto di ricerca" di cui all'Allegato VI del D.Lgs. n. 26/2014;
 - c) il modello della "Sintesi non tecnica", di cui all'Allegato IX del D.Lgs. n. 26/2014;
La "Sintesi non tecnica" **non** deve essere presentata per i progetti di ricerca, di cui all'art. 33, D.Lgs. n. 26/2014, necessari per soddisfare requisiti regolatori o che prevedono l'utilizzo di animali a fini di produzione o diagnostici con metodi prestabiliti nei quali sono presenti procedure classificate come "non risveglio", "lievi", o "moderate" e che non contemplano l'utilizzo di primati non umani (questi ultimi progetti, tra l'altro, non sono soggetti alla valutazione retrospettiva di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 26/2014);
 - d) la Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera aa, del DPR 28.12.2000, "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa", circa l'assenza di sentenze definitive, ovvero rese ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per uno



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

dei reati di cui agli artt. 544-bis, 544-ter del Codice Penale (189/2004), nonché per quelli di cui agli artt. 4 e 5 della L. 4.11.2010, n. 201.

Domande non complete e/o non corredate della documentazione necessaria verranno respinte senza essere sottoposte all'OPBA.

- 2) Il Presidente dell'OPBA invia la documentazione attinente ai progetti da esaminare mediante posta elettronica ai membri dell'Organismo nei giorni precedenti la riunione.
- 3) Il Presidente dell'OPBA nel caso la valutazione del progetto risultasse particolarmente complessa:
 - a) può invitare alla riunione, senza diritto di voto e limitatamente alla discussione del progetto, il responsabile della ricerca;
 - b) previo parere vincolante dell'OPBA, può richiedere parere consultivo ad altro organismo/comitato esterno;
 - c) per questioni che esulino dalle competenze dei componenti dell'OPBA, previo parere vincolante dello stesso, può coinvolgere esperti qualificati, ai quali viene fornita la documentazione presentata dal richiedente. L'esperto presenterà una memoria scritta sul suo lavoro, che avrà valore consultivo nella formulazione del parere.
- 4) Per la validità della riunione è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.
- 5) In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
- 6) L'OPBA esprime parere motivato di regola entro trenta giorni dall'acquisizione della pratica.
- 7) Il Presidente OPBA invia il parere al richiedente, eventualmente accompagnato da osservazioni e/o richieste di modifica.
- 8) Qualora l'OPBA esprima parere negativo in merito ad un progetto, il responsabile della ricerca, dopo opportuna revisione, ha facoltà di riproporlo all'attenzione dell'Organismo secondo le modalità sopra descritte.
- 9) La documentazione per la richiesta di autorizzazione, completa del parere motivato, è inviata al Ministero da parte dell'Organismo.
- 10) L'OPBA non può trasmettere al Ministero e alle altre Autorità competenti i progetti che contemplino la sperimentazione animale in mancanza del parere favorevole da parte dello stesso.
- 11) L'OPBA dà comunicazione al responsabile del progetto di ricerca dell'invio del progetto al Ministero e della sua successiva approvazione
- 12) Il richiedente riceverà successivamente, entro 40 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda, l'autorizzazione dal Ministero. In alternativa per gli specifici casi previsti dall'art. 33 D.Lgs. n. 26/2014 opererà il regime del silenzio-assenso.
- 13) Le riunioni dell'OPBA sono verbalizzate.
- 14) L'accesso ai verbali è disciplinato dalla legge 241/1990 nel rispetto della riservatezza dei soggetti interessati.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Art. 31 - Disposizione finale

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia al D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 26, alle disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti Generali dell'Ateneo, per quanto applicabili, nonché alle leggi e regolamenti italiani e comunitari.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

ALLEGATI



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Allegato I (D.Lgs. n. 26/2014) - Elenco degli animali di cui all'art. 10, comma 1 di detto decreto - "Animali utilizzati nelle procedure"

(gli animali appartenenti alle specie di seguito elencate possono essere utilizzati nelle procedure solo se provengono da allevamenti o fornitori autorizzati. In deroga il Ministero della salute può autorizzare l'impiego di animali delle seguenti specie non provenienti da allevamenti o fornitori autorizzati, solo sulla base di giustificazioni scientifiche)

1. Topo (*Mus musculus*)
2. Ratto (*Rattus norvegicus*)
3. Porcellino d'India (*Cavia porcellus*)
4. Criceto siriano (o dorato) (*Mesocricetus auratus*)
5. Criceto cinese (*Cricetulus griseus*)
6. Gerbillo della Mongolia (*Meriones unguiculatus*)
7. Coniglio (*Oryctolagus cuniculus*)
8. Cane (*Canis familiaris*)
9. Gatto (*Felis catus*)
10. Tutte le specie di primati non umani
11. Rana [*Xenopus (laevis, tropicalis)*, *Rana (temporaria, pipiens)*]
12. Pesce zebra (*Danio rerio*)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Allegato II (D.Lgs. n. 26/2014) - Elenco delle specie di primati non umani e delle date di cui all'art. 10, comma 2 di detto decreto
(a decorrere dalle date di seguito riportate i primati non umani possono essere utilizzati nelle procedure solo se discendono da soggetti nati in cattività o se provenienti da colonie autosufficienti)

Specie	Date
Uistiti' (Callithrix jacchus)	Alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Macaco di Giava (Macaca fascicularis)	Cinque anni dalla pubblicazione dello studio di fattibilità da parte della Commissione UE
Macaco reso (Macaca mulatta)	Cinque anni dalla pubblicazione dello studio di fattibilità da parte della Commissione UE, purché lo studio non raccomandi un periodo esteso
Altre specie di primati non umani	Cinque anni dalla pubblicazione dello studio di fattibilità da parte della Commissione UE, purché lo studio non raccomandi un periodo esteso

Le date riportate al presente allegato per le quali è previsto uno studio di fattibilità sono fissate e aggiornate attraverso atti delegati emanati dalla Commissione UE.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Allegato III (D.Lgs. n. 26/2014) - REQUISITI per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali

Sezione A: sezione generale

1. Strutture fisiche

1.1. Funzioni e progetto generali

a) Tutte le strutture sono progettate in modo da offrire un ambiente che tenga conto delle esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie da ospitare. Le strutture saranno inoltre studiate in modo da impedire l'accesso ai non addetti nonché l'entrata o la fuga degli animali.

b) Negli stabilimenti è previsto un programma di manutenzione per evitare o risolvere qualsiasi cedimento degli edifici o delle attrezzature.

1.2. Locali di permanenza

a) Gli stabilimenti garantiscono una pulizia periodica ed efficace dei locali e osservano norme igieniche soddisfacenti.

b) I muri e i pavimenti devono essere rivestiti di materiale particolarmente resistente, atto a sopportare l'intenso logorio causato dagli animali e dalle pulizie. Il rivestimento deve essere innocuo per la salute degli animali e tale da impedire che si feriscano. È inoltre opportuna una protezione supplementare delle attrezzature o degli impianti affinché non vengano danneggiati dagli animali, nè possano arrecare danno agli animali stessi.

c) Specie tra loro incompatibili, come predatori e prede, o animali che necessitano di condizioni ambientali diverse, non possono essere fatte coabitare nello stesso locale né, nel caso di predatori e prede, trovarsi a una distanza tale da potersi reciprocamente vedere, annusare o ascoltare.

1.3. Sale per procedure a finalità generale o specifica

a) Gli stabilimenti dispongono, se opportuno, di una dotazione di apparecchi di laboratorio per la diagnosi semplice, gli esami post mortem e/o per il prelievo di campioni per esami di laboratorio più approfonditi, da effettuare altrove. Sale per procedure a finalità generale o specifica sono disponibili per le situazioni in cui non è auspicabile effettuare le procedure o osservazioni nei locali di permanenza.

b) Devono essere previste strutture per isolare gli animali di nuova acquisizione fino a quando non venga determinato il loro stato di salute e accertato e ridotto al minimo il rischio potenziale per gli animali già presenti.

c) Devono essere previsti locali separati per l'alloggiamento di animali malati o feriti.

1.4. Locali di servizio

a) I locali di stoccaggio sono progettati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare la qualità degli alimenti e dei giacigli. Tali locali sono, per quanto possibile, inaccessibili a vermi ed insetti. Gli altri materiali che potrebbero essere infetti, o rappresentare un rischio per gli animali o il personale, sono conservati separatamente.

b) I locali adibiti alla pulitura e al lavaggio devono essere sufficientemente spaziosi da contenere gli apparecchi per la disinfezione e la pulizia del materiale utilizzato. Le operazioni di pulizia sono organizzate in modo da separare l'afflusso del materiale sporco da quello pulito per non infettare attrezzi appena lavati.

c) Gli stabilimenti adottano disposizioni per lo stoccaggio in condizioni di igiene e l'eliminazione sicura delle carcasse e degli altri scarti animali.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

d) Negli interventi chirurgici che richiedono l'asepsi, è auspicabile disporre di una o più sale operatorie separate e sono opportuni locali di convalescenza postoperatoria.

2. Ambiente e relativo controllo

2.1 Ventilazione e temperatura

a) L'isolamento, il riscaldamento e la ventilazione del locale di permanenza devono garantire che la circolazione dell'aria, i livelli di polvere e la concentrazione di gas siano mantenuti entro limiti non nocivi per gli animali ospitati.

b) La temperatura e l'umidità relativa nei locali di permanenza sono adattate alle specie e alle fasce d'età ospitate. La temperatura è misurata e registrata ogni giorno.

c) Gli animali non devono essere confinati in zone all'aria aperta in condizioni climatiche che possono causare loro distress.

2.2. Illuminazione

a) Nei locali in cui la luce naturale non garantisce un adeguato ciclo luce/buio, occorre fornire un'illuminazione artificiale controllata, sia per rispettare le esigenze biologiche degli animali, sia per fornire un soddisfacente ambiente di lavoro.

b) L'illuminazione deve permettere di svolgere le procedure di allevamento e ispezione degli animali.

c) Occorre garantire fotoperiodi regolari e un'intensità luminosa adatta alle varie specie.

d) Per il mantenimento di animali albini l'illuminazione tiene conto della loro sensibilità alla luce.

2.3. Rumore

a) Il livello dei rumori, compresi gli ultrasuoni, non deve nuocere al benessere degli animali.

b) Gli stabilimenti sono dotati di sistemi di allarme che emettono suoni al di fuori della gamma udibile degli animali, se ciò non impedisce che siano udibili da parte degli esseri umani.

c) I locali di permanenza sono, se del caso, isolati acusticamente e provvisti di materiali fonoassorbenti.

2.4. Impianti di allarme

a) Gli stabilimenti che dipendono dalle apparecchiature elettriche o meccaniche per il controllo e la tutela dell'ambiente sono dotati di sistemi di emergenza per mantenere i servizi essenziali e i sistemi di illuminazione di emergenza e per garantire che gli stessi impianti di allarme continuino a funzionare.

b) Gli impianti di riscaldamento e di ventilazione sono dotati di adeguati dispositivi di controllo e di allarme.

c) Istruzioni chiare sulle procedure di emergenza sono affisse bene in vista.

3. Cura degli animali

3.1. Salute

a) Gli stabilimenti sono dotati di una strategia che garantisca il mantenimento di uno stato di salute degli animali che salvaguardi il benessere degli animali e risponda ai requisiti scientifici. Tale strategia comprende un controllo sanitario periodico, un programma di sorveglianza microbiologica e piani per far fronte a problemi di salute e definisce parametri e procedure sanitari per l'introduzione di nuovi animali.

b) Gli animali sono sottoposti a controlli almeno giornalieri effettuati da una persona competente. Tali controlli garantiscono che tutti gli animali malati o feriti siano individuati e che si adottino misure adeguate.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

3.2. Animali prelevati allo stato selvatico

a) Se gli animali devono essere spostati per essere sottoposti ad esame o a trattamento, nei siti di cattura devono essere disponibili contenitori e mezzi di trasporto adeguati alle specie interessate.

b) Occorre prestare un'attenzione particolare e adottare misure appropriate per l'acclimatazione, la quarantena, l'alloggiamento, l'allevamento e la cura degli animali prelevati allo stato selvatico e, se del caso, prevederne la liberazione al termine delle procedure.

3.3. Alloggiamento e arricchimento

a) Alloggiamento

Gli animali, ad eccezione di quelli per natura solitari, sono alloggiati in gruppi stabili di individui compatibili. Nei casi in cui sono consentiti alloggiamenti singoli ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, la durata è limitata allo stretto necessario ed è mantenuto il contatto visivo, uditivo, olfattivo e tattile. Si deve sorvegliare attentamente l'inserimento o il reinserimento degli animali in gruppi stabili per evitare problemi di incompatibilità e perturbazioni delle relazioni sociali.

b) Arricchimento

Tutti gli animali dispongono di spazio sufficientemente complesso che consenta loro di esprimere un ampio repertorio di comportamenti normali. Essi dispongono di un certo grado di controllo e di scelta rispetto al proprio ambiente per ridurre comportamenti indotti da stress. Gli stabilimenti mettono in atto tecniche adeguate di arricchimento per ampliare la gamma di attività a disposizione degli animali e aumentare la loro capacità di risposta tra cui l'esercizio fisico, il foraggiamento e le attività di manipolazione e cognitive adeguate alle specie interessate. L'arricchimento ambientale offerto negli alloggiamenti è adattato alle specie e alle esigenze individuali degli animali. Le strategie di arricchimento negli stabilimenti sono riviste e aggiornate periodicamente.

c) Alloggiamenti

Gli alloggiamenti non sono costruiti con materiali dannosi per la salute degli animali. Essi sono progettati e costruiti in modo da non danneggiare gli animali. Se non si tratta di strutture usa e getta, sono costruiti con materiali resistenti alle tecniche di pulizia e decontaminazione applicate. La progettazione delle pavimentazioni degli alloggiamenti è adattata alle specie e all'età degli animali ed è progettata in modo da facilitare l'asportazione degli escrementi.

3.4. Alimentazione

a) La forma, il contenuto e la presentazione degli alimenti rispondono alle esigenze nutrizionali e comportamentali dell'animale.

b) Gli alimenti devono essere gustosi e non contaminati. Nella scelta delle materie prime, delle modalità di produzione, preparazione e presentazione degli alimenti, gli stabilimenti adottano misure per ridurre al minimo la contaminazione chimica, fisica e microbiologica.

c) L'imballo, il trasporto e lo stoccaggio sono studiati in modo da evitare la contaminazione, il deterioramento o la distruzione del prodotto. Tutte le mangiatoie, tutti gli abbeveratoi o altri attrezzi utilizzati per l'alimentazione degli animali sono regolarmente ripuliti e, se necessario, sterilizzati.

d) Ogni animale deve poter accedere agli alimenti e avere spazio sufficiente per mangiare in modo da limitare la concorrenza tra animali.

3.5. Abbeveraggio

a) Tutti gli animali dispongono in permanenza di acqua potabile non infetta.

b) Se si usano abbeveratoi automatici, è necessario assicurarne regolarmente la verifica, la manutenzione e il risciacquo al fine di evitare incidenti. Se si usano gabbie a fondo compatto, occorre cercare di ridurre al minimo il rischio di allagamenti.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

c) Occorre adottare disposizioni per rifornire gli acquari e i vivai di acqua in funzione del fabbisogno e della soglia di tolleranza delle singole specie di pesci, anfibi e rettili.

3.6. Zone per il riposo

a) Devono sempre essere a disposizione materiali per lettieri o giacigli per il riposo adeguati alle specie, ivi compresi materiali per i nidi o strutture per gli animali in fase di riproduzione.

b) All'interno degli alloggiamenti, secondo i bisogni della specie interessata, è prevista una superficie solida e comoda per il riposo di tutti gli animali. Tutti i dormitori sono tenuti puliti e asciutti.

3.7. Gestione

Gli stabilimenti istituiscono un programma di adattamento e addestramento adeguati agli animali, alle procedure e alla durata del progetto.

Sezione B: sezione riguardante le singole specie

1. Topi, ratti, gerbilli, criceti e porcellini d'India

Nella tabella seguente e in tutte le tabelle successive relative a topi, ratti, gerbilli, criceti e porcellini d'India, per "altezza dell'alloggiamento" s'intende la distanza verticale tra il pavimento e il soffitto dell'alloggiamento e tale altezza si applica a più del 50% della superficie minima del pavimento dell'alloggiamento prima dell'aggiunta di strumenti di arricchimento.

Nella fase di elaborazione delle procedure, occorre tenere in considerazione la crescita potenziale degli animali in modo da garantire uno spazio adeguato (come indicato nelle tabelle da 1.1 a 1.5) per tutta la durata dello studio.

Tabella 1.1. Topi

	Peso corporeo (g)	Dimensione minima dell'alloggiamento (cm ²)	Spazio al suolo per animale (cm ²)	Altezza minima dell'alloggiamento (cm)	Data di cui all'articolo 22, comma 1
In riserva e durante le procedure	fino a 20	330	60	12	1° gennaio 2017
	> 20 fino a 25	330	70	12	
	> 25 fino a 30	330	80	12	
	oltre 30	330	100	12	
		330 Per una coppia monogama (non consanguinei/consanguinei) o un trio (consanguinei). Per ogni ulteriore			



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Riproduzione		femmina e figliata aggiungere 180 cm ²			12
Riserva presso gli allevatori*					
Dimensione alloggiamento	inferiore a 20	950	40		12
Dimensione alloggiamento	inferiore a 20	1500	30		12

* I topi svezzati possono rimanere a queste densità di popolamento più elevate per il breve periodo dopo lo svezzamento e fino a quando si riproducono purché gli animali siano accolti in alloggiamenti più grandi con adeguato arricchimento e purché queste condizioni di alloggiamento non compromettano in alcun modo il benessere degli animali creando situazioni quali: livelli più elevati di aggressività, morbilità o mortalità, stereotipie o altri deficit comportamentali, perdita di peso o altre risposte da stress psicologico o comportamentale.

Tabella 1.2. Ratti

	Peso corporeo (g)	Dimensione minima dell'allog- giamento (cm ²)	Spazio al suolo per animale (cm ²)	Altezza minima dell'allog- giamento (cm)	Data di cui all'ar- ticolo 22, comma 1
In riserva e durante le procedure*	fino a 200	800	200	18	1° gennaio 2017
	> 200 fino a 300	800	250	18	
	> 300 fino a 400	800	350	18	
	> 400 fino a 600	800	450	18	
	oltre 600	1500	600	18	
		800 Madre e figliata.			



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

		Per ciascun animale adulto aggiunto all'alloggiamento in via permanente aggiungere		
Riproduzione		400 cm ²		18
Riserva presso gli allevatori** Dimensione alloggiamento 1.500 cm ²	fino a 50	1500	100	18
	> 50 fino a 100	1500	125	18
	> 100 fino a 150	1500	150	18
	> 150 fino a 200	1500	175	18
Riserva presso gli allevatori** Dimensione alloggiamento 2.500 cm ²	fino a 100	2500	100	18
	> 100 fino a 150	2500	125	18
	> 150 fino a 200	2500	150	18

* Per gli studi a lungo termine, se lo spazio minimo disponibile per ogni animale è inferiore a quello indicato nella tabella verso la fine degli studi in questione, occorre privilegiare il mantenimento di strutture sociali stabili.

** I ratti svezzati possono rimanere a queste densità di popolamento più elevate per il breve periodo dopo lo svezzamento e fino a quando si riproducono purché gli animali siano accolti in alloggiamenti più grandi con adeguato arricchimento e purché queste condizioni di alloggiamento non compromettano in alcun modo il benessere degli animali creando situazioni quali: livelli più elevati di aggressività, morbilità, o mortalità, stereotipie o altri deficit comportamentali, perdita di peso o altre risposte da stress psicologico o comportamentale.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Tabella 1.3. Gerbilli

	Peso corporeo (g)	Dimensione minima dell'alloggiamento (cm ²)	Spazio al suolo per animale (cm ²)	Altezza minima dell'alloggiamento (cm)	Data di cui all'articolo 22, comma 1
In riserva e durante le procedure	fino a 40	1200	150	18	1° gennaio 2017
	oltre 40	1200	250	18	
Riproduzione		1200 Coppia monogama o trio con figliata		18	

Tabella 1.4. Criceti

	Peso corporeo (g)	Dimensione minima dell'alloggiamento (cm ²)	Spazio al suolo per animale (cm ²)	Altezza minima dell'alloggiamento (cm)	Data di cui all'articolo 22, comma 1
In riserva e durante le procedure	fino a 60	800	150	14	1° gennaio 2017
	> 60 fino a 100	800	200	14	
	oltre 100	800	250	14	
Riproduzione		800 Madre o coppia monogama con figliata		14	
Riserva presso gli allevatori*	inferiore a 60	1500	100	14	

* I criceti svezzati possono rimanere a queste densità di popolamento più elevate per il breve periodo dopo lo svezzamento e fino a quando si riproducono purché gli animali siano accolti in alloggiamenti più grandi con adeguato arricchimento e purché queste condizioni non compromettano in alcun modo il benessere degli animali creando situazioni quali: livelli più elevati di aggressività, morbilità o mortalità, stereotipie o altri deficit comportamentali, perdita di peso o altre risposte da stress psicologico o comportamentale.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Tabella 1.5. Porcellini d'India

	Peso corporeo (g)	Dimensione minima dell'alloggiamento (cm ²)	Spazio al suolo per animale (cm ²)	Altezza minima dell'alloggiamento (cm)	Data di cui all'articolo 22, comma 1
In riserva e durante le procedure	fino a 200	1800	200	23	1° gennaio 2017
	> 200 fino a 300	1800	350	23	
	> 300 fino a 450	1800	500	23	
	> 450 fino a 700	2500	700	23	
	oltre 700	2500	900	23	
Riproduzione		2500 Coppia con figliata. Per ogni ulteriore femmina in fase di riproduzione aggiungere 1000 cm ²		23	

2. Conigli

Nell'ambito della ricerca nel settore agricolo, qualora la finalità del progetto preveda che gli animali siano tenuti in condizioni analoghe a quelle degli animali negli allevamenti commerciali, il trattamento degli animali è conforme almeno alle disposizioni stabilite nella direttiva 98/58/CE1 .

All'interno dell'alloggiamento occorre prevedere una piattaforma rialzata. Tale piattaforma deve permettere all'animale di sdraiarsi, sedersi e muoversi facilmente al di sotto e non deve occupare più del 40% dello spazio al suolo. Se per ragioni scientifiche o veterinarie non si può utilizzare una piattaforma rialzata, l'alloggiamento deve essere 33% più grande se ospita un solo coniglio e 60% più grande se ne ospita due. Se si prevede una piattaforma rialzata per conigli di età inferiore alle 10 settimane, questa deve avere dimensioni perlomeno di 55 cm x 25 cm e un'altezza dal suolo tale che gli animali possano effettivamente utilizzare la piattaforma rialzata.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Tabella 2.1. Conigli di età superiore a 10 settimane

La tabella 2.1 è applicabile sia alle gabbie che ai box chiusi.

La superficie supplementare al suolo per il terzo, il quarto, il quinto e il sesto esemplare è di minimo 3000 cm² per coniglio e di minimo 2500 cm² per ogni esemplare supplementare oltre il sesto coniglio.

Peso corporeo definitivo (kg)	Spazio minimo al suolo per uno o due animali socialmente armoniosi (cm ²)	Altezza minima (cm)	Data di cui all'articolo 22, comma 1
inferiore a 3	3500	45	1° gennaio 2017
da 3 a 5	4200	45	
oltre 5	5400	60	

Tabella 2.2. Femmina con figliata

Peso della coniglia (kg)	Dimensione minima dell'alloggiamento (cm ²)	Superficie supplementare per le cassette nido (cm ²)	Altezza minima (cm)	Data di cui all'articolo 22, comma 1
inferiore a 3	3500	1000	45	1° gennaio 2017
da 3 a 5	4200	1200	45	
oltre 5	5400	1400	60	

1 Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23).

Tabella 2.3. Conigli di età inferiore a 10 settimane

La tabella 2.3 è applicabile sia alle gabbie che ai box chiusi.

Età	Dimensione minima dell'alloggiamento (cm ²)	Spazio minimo al suolo per animale (cm ²)	Altezza minima (cm)	Data di cui all'articolo 22, comma 1
Dallo svezzamento fino a 7 settimane	4000	800	40	1° gennaio 2017



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Da 7 a 10 settimane	4000	1200	40
------------------------	------	------	----

Tabella 2.4. Conigli:

dimensioni ottimali delle piattaforme rialzate degli alloggiamenti che presentano le dimensioni indicate nella tabella 2.1.

Età in settimane	Peso corporeo definitivo (kg)	Dimensione ottimale (cm x cm)	Altezza ottimale a partire dal suolo dell'alloggiamento (cm)	Data di cui all'articolo 22, comma 1
oltre 10	inferiore a 3	55 x 25	25	1° gennaio 2017
	da 3 a 5	55 x 30	25	
	oltre 5	60 x 35	30	

3. Gatti

I gatti non devono essere alloggiati in sistemazioni individuali per più di ventiquattr'ore consecutive. I gatti che manifestano ripetutamente comportamenti aggressivi nei confronti di altri gatti devono essere alloggiati in sistemazioni individuali solo se non è possibile trovare un compagno compatibile. E' opportuno sorvegliare lo stress sociale di tutti gli individui che vivono in coppia o in gruppo almeno con frequenza settimanale. Le femmine con piccoli di età inferiore a quattro settimane o che si trovano nelle ultime due settimane di gravidanza possono essere alloggiate da sole.

Tabella 3 Gatti

Lo spazio minimo destinato ad una gatta e alla sua figliata è quello riservato ad un unico gatto ed è aumentato progressivamente in modo che, a quattro mesi, i piccoli siano risistemati secondo i requisiti di spazio per gli esemplari adulti.

Le zone riservate all'alimentazione e alle lettiere devono trovarsi ad una distanza minima di 0,5 m tra loro e non devono essere scambiate.

	Pavimento* (m ²)	Piattaforme (m ²)	Altezza (m)	Data di cui all'articolo 22, comma 1
Dimensioni minime per un animale adulto	1,5	0,5	2	1° gennaio 2017
Per ciascun animale in più aggiungere	0,75	0,25	-	

Nota: * La superficie al suolo non comprende le piattaforme.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

4. Cani

I cani devono disporre, se possibile, di recinti esterni. I cani non devono essere alloggiati in sistemazioni individuali per più di quattro ore consecutive.

L'alloggiamento interno deve rappresentare almeno il 50% dello spazio minimo a disposizione dei cani, come indicato nella tabella 4.1.

Le indicazioni sullo spazio fornite di seguito si basano sulle esigenze dei beagle, ma razze giganti come il San Bernardo o il pastore irlandese devono avere a disposizione spazi molto più ampi di quelli indicati nella tabella 4.1. Per le razze diverse dai beagle utilizzati in laboratorio, lo spazio necessario deve essere determinato in consultazione con il personale veterinario.

Tabella 4.1. Cani

I cani alloggiati in coppia o in gruppi possono essere costretti in metà dello spazio minimo previsto (2 m² per un cane di meno di 20 kg, 4 m² per un cane di più di 20 kg) mentre sono sottoposti alle procedure di cui alla presente direttiva, se tale separazione è essenziale a fini scientifici. Il periodo in cui un cane resta così confinato non deve superare le quattro ore consecutive. Una femmina che allatta e la sua figliata devono avere lo stesso spazio destinato ad una femmina di peso equivalente. Il luogo destinato al parto deve essere concepito in maniera tale che la femmina possa spostarsi in un altro scomparto o accedere ad una piattaforma rialzata lontana dai cuccioli.

Peso (kg)	Dimensione minima dell'alloggiamento (m ²)	Spazio minimo al suolo per uno o due animale (m ²)	Per ciascun animale in più aggiungere un minimo di (m ²)	Altezza minima (m)	Data di cui all'articolo 22, comma 1
fino a 20	4	4	2	2	1° gennaio 2017
oltre 20	8	8	4	2	

Tabella 4.2. Cani - animali svezzati

Peso del cane (kg)	Dimensione minima dell'alloggiamento (m ²)	Spazio minimo al suolo/animale (m ²)	Altezza minima (m)	Data di cui all'articolo 22, comma 1
fino a 5	4	0,5	2	1° gennaio 2017
> 5 fino a 10	4	1,0	2	
> 10 fino a 15	4	1,5	2	
> 15 fino a 20	4	2	2	
oltre 20	8	4	2	



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

5. Furetti

Tabella 5. Furetti

	Dimensione minima dell'alloggiamento (cm ²)	Spazio minimo al suolo per animale (cm ²)	Altezza minima (cm)	Data di cui all'articolo 22, comma 1
Animali fino a 600 g	4500	1500	50	1° gennaio 2017
Animali di più di 600 g	4500	3000	50	
Maschi adulti	6000	6000	50	
Femmina con figliata	5400	5400	50	

6. Primati non umani

I primati non umani giovani non sono separati dalla madre fino a un'età compresa tra sei e dodici mesi, in funzione della specie.

L'ambiente permette ai primati non umani di svolgere un programma giornaliero di attività complesse. L'alloggiamento permette ai primati non umani di manifestare il più ampio repertorio comportamentale possibile, di provare un senso di sicurezza e offre loro un ambiente sufficientemente complesso per permettere all'animale di correre, camminare, arrampicarsi e saltare.

Tabella 6.1. Uistiti' e tamarini

	Spazio minimo al suolo degli alloggiamenti per 1* o 2 animali più la progenie fino a 5 mesi di età (m ²)	Volume minimo per ogni animale in più di età superiore a 5 mesi (m ³)	Altezza minima dell'alloggiamento (m)**	Data di cui all'articolo 22, comma 1
Uistiti'	0,5	0,2	1,5	1° gennaio 2017
Tamarini	1,5	0,2	1,5	

* Gli animali sono tenuti in alloggi individuali soltanto in casi eccezionali.

** Il soffitto dell'alloggiamento deve trovarsi ad un'altezza minima di 1,8 m dal suolo.

Uistiti' e tamarini non devono essere separati dalla madre prima degli otto mesi di età.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Tabella 6.2. Scimmie scoiattolo

Spazio minimo al suolo per 1* o 2 animali (m ²)	Volume minimo per ogni animale di età superiore a 6 mesi (m ³)	Altezza minima dell'alloggiamento (m)	Data di cui all'articolo 22, comma 1
2,0	0,5	1,8	1° gennaio 2017

* Gli animali sono tenuti in alloggi individuali soltanto in casi eccezionali. Le scimmie scoiattolo non devono essere separate dalla madre prima dei sei mesi di età.

Tabella 6.3. Macachi e cercopitechi*

	Dimensione minima dell'alloggiamento (m ²)	Volume minimo dell'alloggiamento (m ³)	Volume minimo per animale (m ³)	Altezza minima dell'alloggiamento (m)	Data di cui all'articolo 22, comma 1
Animali di età inferiore a 3 anni**	2,0	3,6	1,0	1,8	1° gennaio 2017
Animali di età uguale o superiore a 3 anni***	2,0	3,6	1,8	1,8	
Animali tenuti a fini di riproduzione****			3,5	2,0	

* Gli animali sono tenuti in alloggi individuali soltanto in casi eccezionali.

** Un alloggiamento di dimensioni minime può contenere fino a tre animali.

*** Un alloggiamento di dimensioni minime può contenere fino a due animali.

**** Nelle colonie riproduttive non è necessario prevedere spazio/volume supplementare per gli animali giovani fino a 2 anni di età che sono alloggiati con la madre.

Macachi e cercopitechi non devono essere separati dalla madre prima degli otto mesi di età.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Tabella 6.4. Babbuini*

	Dimensione minima dell'alloggiamento (m ²)	Volume minimo dell'alloggiamento (m ³)	Volume minimo per animale (m ³)	Altezza minima dell'alloggiamento (m)	Data di cui all'articolo 22, comma 1
Animali** di età inferiore a 4 anni**	4,0	7,2	3,0	1,8	1° gennaio 2017
Animali** di età uguale o superiore a 4 anni**	7,0	12,6	6,0	1,8	
Animali tenuti a fini di riproduzione***			12,0	2,0	

* Gli animali sono tenuti in alloggi individuali soltanto in casi eccezionali.

** Un alloggiamento di dimensioni minime può contenere fino a due animali.

*** Nelle colonie riproduttive non è necessario prevedere spazio/volume supplementare per gli animali giovani fino a 2 anni di età che sono alloggiati con la madre.

I babbuini non devono essere separati dalla madre prima degli otto mesi di età.

7. Animali da allevamento

Nell'ambito della ricerca nel settore agricolo, qualora la finalità del progetto preveda che gli animali debbano essere tenuti in condizioni analoghe a quelle degli animali negli allevamenti commerciali, il trattamento degli animali è conforme almeno alle disposizioni stabilite nelle direttive 98/58/CE, 91/629/CEE2 e 91/630/CEE3 .

Tabella 7.1. Bovini

	Dimensione minima dell'alloggiamento (m ²)	Spazio minimo al suolo/animale (m ² /animale)	Spazio mangiatoia per alimentazione "ad libitum" di animali senza corna (m/animale)	Spazio mangiatoia per alimentazione razionata di animali senza corna (m/animale)	Data di cui all'articolo 22, comma 1
Peso corporeo (kg)					



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

					1° gennaio 2017
fino a 100	2,50	2,30	0,10	0,30	
> 100 fino a 200	4,25	3,40	0,15	0,50	
> 200 fino a 400	6,00	4,80	0,18	0,60	
> 400 fino a 600	9,00	7,50	0,21	0,70	
> 600 fino a 800	11,00	8,75	0,24	0,80	
oltre 800	16,00	10,00	0,30	1,00	

Tabella 7.2. Pecore e capre

Peso corporeo (kg)	Dimensione minima dell'allog- giamento (m ²)	Spazio minimo al suolo/ animale (m ² / animale)	Altezza minima divisorio (m)	Spazio mangia- toia per alimen- tazione "ad libitum" (m/ animale)	Spazio mangia- toia per alimen- tazione razionata (m/ animale)	Data di cui all'ar- ticolo 22, comma 1
inferiore a 20	1,0	0,7	1,0	0,10	0,25	1° gennaio 2017
> 20 fino a 35	1,5	1,0	1,2	0,10	0,30	
> 35 fino a 60	2,0	1,5	1,2	0,12	0,40	
oltre 60	3,0	1,8	1,5	0,12	0,50	

² Direttiva 91/629/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 28).

³ Direttiva 91/630/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 33).



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Tabella 7.3. Maiali e minipigs

Peso vivo (kg)	Dimensione minima dell'alloggiamento* (m ²)	Spazio minimo al suolo per animale (m ² /animale)	Spazio minimo consentito per animale per coricarsi (in condizioni di temperatura neutra) (m ² /animale)	Data di cui all'articolo 22, comma 1
fino a 5	2,0	0,20	0,10	1° gennaio 2017
> 5 fino a 10	2,0	0,25	0,11	
> 10 fino a 20	2,0	0,35	0,18	
> 20 fino a 30	2,0	0,50	0,24	
> 30 fino a 50	2,0	0,70	0,33	
> 50 fino a 70	3,0	0,80	0,41	
> 70 fino a 100	3,0	1,00	0,53	
> 100 fino a 150	4,0	1,35	0,70	
oltre 150	5,0	2,50	0,95	
Cinghiali adulti (convenzionali)	7,5		1,30	

* I maiali possono essere confinati in alloggiamenti di dimensioni più ridotte per brevi periodi di tempo, per esempio, suddividendo il locale principale con pareti divisorie, per motivi veterinari o sperimentali, per esempio, quando è previsto un consumo individuale di cibo.

Tabella 7.4. Equini

Il lato più corto deve corrispondere, come minimo, a 1,5 volte l'altezza al garrese dell'animale. L'altezza dei compartimenti interni deve essere tale che l'animale possa impennarsi completamente.

Altezza al garrese (m)	Spazio minimo al suolo/animale (m ² /animale)			Altezza minima dell'alloggiamento (m)	Data di cui all'articolo 22, comma 1
	Per ciascun animale alloggiato da solo o in gruppi di 3 animali al massimo	Per ciascun animale alloggiato in gruppi di 4 animali o più	Box parto/femmina con puledro		
					1° gennaio 2017



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

1,00 fino a 1,40	9,0	6,0	16	3,00
> 1,40 fino a 1,60	12,0	9,0	20	3,00
oltre 1,60	16,0	(2 x AG) 2*	20	3,00

* Per garantire che ci sia spazio sufficiente, lo spazio minimo disponibile per ciascun animale deve basarsi sull'altezza al garrese (AG)

8. Uccelli

Nell'ambito della ricerca nel settore agricolo, qualora la finalità del progetto preveda che gli animali debbano essere tenuti in condizioni analoghe a quelle degli animali negli allevamenti commerciali, il trattamento degli animali è conforme almeno alle disposizioni stabilite nelle direttive 98/58/CE, 1999/174/CE4 e 2007/43/CE5 .

Tabella 8.1. Pollame domestico

Se per motivi scientifici non è possibile garantire queste dimensioni minime degli alloggiamenti, chi conduce l'esperimento deve motivare la durata del confinamento in consultazione con il personale veterinario. In tal caso, gli uccelli possono essere ospitati in alloggiamenti più piccoli dotati di arricchimenti adeguati e con una superficie minima al suolo di 0,75 m² .

Peso corporeo (g)	Dimensione minima dell'alloggiamento (m ²)	Superficie minima per uccello (m ²)	Altezza minima (cm)	Lunghezza minima mangiatoia per uccello (cm)	Data di cui all'articolo 22, comma 1
fino a 200	1,00	0,025	30	3	1° gennaio 2017
> 200 fino a 300	1,00	0,03	30	3	
> 300 fino a 600	1,00	0,05	40	7	
> 600 fino a 1200	2,00	0,09	50	15	
> 1200 fino a 1800	2,00	0,11	75	15	



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

> 1800 fino a 2400	2,00	0,13	75	15
oltre 2400	2,00	0,21	75	15

⁴ Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53).

⁵ Direttiva 2007 /43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne (GU L 182 del 12.7.2007, pag. 19».

Tabella 8.2. Tacchini domestici

Tutti i lati dell'alloggiamento devono avere una lunghezza minima di 1,5 m. Se per motivi scientifici non è possibile garantire queste dimensioni minime, chi conduce l'esperimento deve motivare la durata del confinamento in consultazione con il personale veterinario. In tal caso, gli uccelli possono essere ospitati in alloggiamenti più piccoli dotati di arricchimenti adeguati e con una superficie minima al suolo di 0,75 m² e un'altezza minima di 50 cm per gli animali al di sotto di 0,6 kg, di 75 cm per gli animali di peso inferiore a 4 kg e di 100 cm per quelli di oltre 4 kg. Alloggiamenti di questo tipo possono essere utilizzati per ospitare piccoli gruppi di uccelli, in base alle indicazioni sullo spazio fornite nella tabella 8.2.

Peso corporeo (kg)	Dimensione minima dell'alloggiamento (m ²)	Superficie minima per uccello (m ²)	Altezza minima (cm)	Lunghezza minima mangiatoia per uccello (cm)	Data di cui all'articolo 22, comma 1
fino a 0,3	2,00	0,13	50	3	1° gennaio 2017
> 0,3 fino a 0,6	2,00	0,17	50	7	
> 0,6 fino a 1	2,00	0,30	100	15	
> 1 fino a 4	2,00	0,35	100	15	
> 4 fino a 8	2,00	0,40	100	15	
> 8 fino a 12	2,00	0,50	150	20	
> 12 fino a 16	2,00	0,55	150	20	
> 16 fino a 20	2,00	0,60	150	20	



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

oltre 20	3,00	1,00	150	20
----------	------	------	-----	----

Tabella 8.3. Quaglie

Peso corporeo (g)	Dimensione minima dell'alloggiamento (m ²)	Superficie per uccello alloggiato in coppia (m ²)	Superficie per ogni uccello in più alloggiato in gruppo (m ²)	Altezza minima (cm)	Lunghezza minima mangiatoia per uccello (cm)	Data di cui all'articolo 22, comma 1
fino a 150	1,00	0,5	0,10	20	4	1° gennaio 2017
oltre 150	1,00	0,6	0,15	30	4	

Tabella 8.4. Anatre e oche

Se per motivi scientifici non è possibile garantire queste dimensioni minime, chi conduce l'esperimento deve motivare la durata del confinamento in consultazione con il personale veterinario. In tal caso, gli uccelli possono essere ospitati in alloggiamenti più piccoli dotati di arricchimenti adeguati e con una superficie minima al suolo di 0,75 m². Alloggiamenti di questo tipo possono essere utilizzati per piccoli gruppi di uccelli, in base alle indicazioni sullo spazio fornite nella tabella 8.4.

Peso corporeo (g)	Dimensione minima dell'alloggiamento (m ²)	Superficie per uccello (m ²)*	Altezza minima (cm)	Lunghezza minima mangiatoia per uccello (cm)	Data di cui all'articolo 22, comma 1
Anatre					1° gennaio 2017
fino a 300	2,00	0,10	50	10	
> 300 fino a 1200**	2,00	0,20	200	10	
> 1200 fino a 3500	2,00	0,25	200	15	



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

oltre 3500	2,00	0,50	200	15	
Oche					
fino a 500	2,00	0,20	200	10	
> 500 fino a 2000	2,00	0,33	200	15	
oltre 2000	2,00	0,50	200	15	

* Compreso uno stagno con una superficie minima di 0,5 m² ogni 2 m² di alloggiamento e una profondità minima di 30 cm. Lo stagno può rappresentare fino al 50% della dimensione minima dell'alloggiamento.

** Gli uccelli che non sanno ancora volare possono essere ospitati in alloggiamenti con un'altezza minima di 75 cm.

Tabella 8.5. Anatre e oche: dimensioni minime dello stagno*

	Superficie (m ²)	Profondità (cm)
Anatre	0,5	30
Oche	0,5	da 10 a 030

* Le dimensione dello stagno sono per alloggiamenti di 2 m². Lo stagno può rappresentare fino al 50 % della dimensione minima dell'alloggiamento.

Tabella 8.6. Piccioni

Gli alloggiamenti devono essere lunghi e stretti (per esempio, 2 m x 1 m) e non quadrati, per permettere agli animali di effettuare brevi voli.

Dimensione del gruppo	Dimensione minima dell'alloggiamento (m ²)	Altezza minima (cm)	Lun- ghezza minima mangia- toia per uccello (cm)	Lun- ghezza minima posatoio per uccello (cm)	Data di cui all'ar- ticolo 22, comma 1
fino a 6	2	200	5	30	1° gennaio 2017
da 7 a 12	3	200	5	30	
per ogni uccello in più oltre i 12	0,15		5	30	



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Tabella 8.7. Diamante mandarino

Gli alloggiamenti devono essere lunghi e stretti (per esempio, 2 m x 1 m) per permettere agli animali di effettuare brevi voli. Per gli studi sulla riproduzione, le coppie possono essere ospitate in alloggiamenti più piccoli dotati di arricchimenti adeguati e con una superficie minima al suolo di 0,5 m² e un'altezza minima di 40 cm.

Chi conduce l'esperimento deve motivare la durata del confinamento in consultazione con il personale veterinario.

Dimensione del gruppo	Dimensione minima dell'alloggiamento (m ²)	Altezza minima (cm)	Numero minimo di mangiatoie	Data di cui all'articolo 22, comma 1
fino a 6	1,0	100	2	1° gennaio 2017
7 fino a 12	1,5	200	2	
13 fino a 20	2,0	200	3	
per ogni uccello in più oltre i 20	0,05		1 per 6 uccelli	

9. Anfibi

Tabella 9.1. Urodela acquatici

Lunghezza del corpo* (cm)	Superficie d'acqua minima (cm ²)	Superficie d'acqua minima per ogni animale supplementare alloggiato in gruppo (cm ²)	Profondità minima dell'acqua (cm)	Data di cui all'articolo 22, comma 1
fino a 10	262,5	50	13	1° gennaio 2017
> 10 fino a 15	525	110	13	
> 15 fino a 20	875	200	15	
> 20 fino a 30	1837,5	440	15	
oltre 30	3150	800	20	

* Misurata dal muso all'ano.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Tabella 9.2. Anuri acquatici*

Lunghezza del corpo** (cm)	Superficie d'acqua minima (cm ²)	Superficie d'acqua minima per ogni animale supplementare alloggiato in gruppo (cm ²)	Profondità minima dell'acqua (cm)	Data di cui all'articolo 22, comma 1
inferiore a 6	160	40	6	1° gennaio 2017
da 6 a 9	300	75	8	
> 9 fino a 12	600	150	10	
oltre 12	920	230	12,5	

* Queste condizioni si riferiscono alle vasche dove vengono tenuti gli animali (ad es. per l'allevamento), ma non a quelle utilizzate per l'accoppiamento naturale e la superovulazione per motivi di efficienza, perché per queste ultime procedure servono vasche individuali più piccole. Le indicazioni riguardanti lo spazio si riferiscono agli adulti nelle categorie di dimensioni indicate; occorre escludere gli individui giovani e i girini o altrimenti modificare le dimensioni secondo un principio di gradualità.

** Misurata dal muso all'ano.

Tabella 9.3. Anuri semiacquatici

Lunghezza del corpo*	Dimensione minima dell'alloggiamento ** (cm ²)	Superficie minima per ogni animale supplementare alloggiato in gruppo (cm ²)	Altezza minima dell'alloggiamento *** (cm)	Profondità minima dell'acqua (cm)	Data di cui all'articolo 22, comma 1
fino a 5,0	1500	200	20	10	1° gennaio 2017
> 5,0 fino a 7,5	3500	500	30	10	
oltre 7,5	4000	700	30	15	

* Misurata dal muso all'ano.

** Un terzo di parte terrestre e due terzi di parte acquatica, sufficiente agli animali per immergersi.

*** Misurata dalla superficie della parte terrestre fino alla parte interna della sommità del terrario; l'altezza dell'alloggiamento deve inoltre essere adattata alla struttura interna.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Tabella 9.4. Anuri semi-terricoli

Lunghezza del corpo* (cm)	Dimensione minima dell'alloggiamento ** (cm ²)	Superficie minima per ogni animale supplementare alloggiato in gruppo (cm ²)	Altezza minima dell'alloggiamento *** (cm)	Profondità minima dell'acqua (cm)	Data di cui all'articolo 22, comma 1
fino a 5,0	1500	200	20	10	1° gennaio 2017
> 5,0 fino a 7,5	3500	500	30	10	
oltre 7,5	4000	700	30	15	

* Misurata dal muso all'ano.

** Due terzi di parte terrestre e un terzo di acquatica, sufficiente agli animali per immergersi.

*** Misurata dalla superficie della parte terrestre fino alla parte interna della sommità del terrario; l'altezza dell'alloggiamento deve inoltre essere adattata alla struttura interna.

Tabella 9.5. Anuri arboricoli

Lunghezza del corpo* (cm)	Dimensione minima dell'alloggiamento ** (cm ²)	Superficie minima per ogni animale supplementare alloggiato in gruppo (cm ²)	Altezza minima dell'alloggiamento *** (cm)	Data di cui all'articolo 22, comma 1
fino a 3,0	900	100	30	1° gennaio 2017
oltre 3,0	1500	200	30	

* Misurata dal muso all'ano.

** Due terzi di parte terrestre e un terzo di parte acquatica, sufficiente agli animali per immergersi.

*** Misurata dalla superficie della parte terrestre fino alla parte interna della sommità del terrario; l'altezza dell'alloggiamento deve inoltre essere adattata alla struttura interna.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

10. Rettili

Tabella 10.1. Chelonidi acquatici

Lunghezza del corpo* (cm)	Superficie d'acqua minima (cm ²)	Superficie d'acqua minima per ogni animale supplementare alloggiato in gruppo (cm ²)	Profondità minima dell'acqua (cm)	Data di cui all'articolo 22, comma 1
fino a 5	600	100	10	1° gennaio 2017
> 5 fino a 10	1600	300	15	
> 10 fino a 15	3500	600	20	
> 15 fino a 20	6000	1200	30	
> 20 fino a 30	10000	2000	35	
oltre 30	20000	5000	40	

* Misurata in linea retta dal bordo anteriore al bordo posteriore della corazza.

Tabella 10.2. Serpenti terricoli

Lunghezza del corpo* (cm)	Superficie minima al suolo (cm ²)	Superficie minima per ogni animale supplementare alloggiato in gruppo (cm ²)	Altezza minima dell'alloggiamento* (cm)	Data di cui all'articolo 22, comma 1
fino a 30	300	150	10	1° gennaio 2017
> 30 fino a 40	400	200	12	
> 40 fino a 50	600	300	15	
> 50 fino a 75	1200	600	20	
oltre 75	2500	1200	28	



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

* Misurata dal muso alla coda.

** Misurata dalla superficie della parte terrestre fino alla parte interna della sommità del terrario; l'altezza dell'alloggiamento deve inoltre essere adattata alla struttura interna.

11. Pesci

11.1. Fornitura e qualità dell'acqua

E' necessario fornire continuamente acqua a sufficienza e di qualità adeguata. Il flusso d'acqua nei sistemi di ricircolo o il filtraggio all'interno delle vasche deve essere sufficiente e garantire che i parametri di qualità dell'acqua siano mantenuti a livelli soddisfacenti. Se necessario, l'acqua deve essere filtrata o trattata per eliminare le sostanze che possano nuocere ai pesci. I parametri di qualità dell'acqua devono rimanere sempre entro intervalli accettabili che permettano lo svolgimento dell'attività normale e sostengano la fisiologia di una specie e di una fase di sviluppo determinate. Il flusso d'acqua deve permettere ai pesci di nuotare correttamente e di mantenere un comportamento normale. Deve essere previsto il tempo necessario per l'acclimatazione e l'adattamento dei pesci ai cambiamenti nella qualità dell'acqua.

11.2. Ossigeno, composti azotati, pH e salinità

La concentrazione di ossigeno deve essere appropriata alle specie interessate e al contesto nel quale vivono. Se necessario, deve essere fornita un'aerazione supplementare dell'acqua della vasca. Le concentrazioni di composti azotati devono essere mantenute a un livello basso.

Il pH deve essere adattato alle specie e mantenuto il più possibile stabile. La salinità deve essere adattata alle esigenze della specie ittica e alla fase di sviluppo degli animali. Le modifiche alla salinità devono essere introdotte gradualmente.

11.3. Temperatura, illuminazione, rumore

La temperatura va mantenuta entro l'intervallo ottimale per la specie interessata e mantenuta il più possibile stabile. Le modifiche alla temperatura devono essere introdotte gradualmente. Occorre prevedere un fotoperiodo adeguato ai pesci. I livelli di rumore devono essere mantenuti al minimo e, se possibile, le apparecchiature che causano rumore o vibrazioni, come i generatori o i sistemi di filtraggio, devono essere separate dalle vasche dei pesci.

11.4. Densità di popolamento e complessità ambientale

La densità di popolamento deve essere determinata in base alle esigenze complessive dei pesci rispetto a condizioni ambientali, salute e benessere. I pesci devono avere a disposizione un volume d'acqua sufficiente per poter nuotare normalmente tenuto conto della dimensione, dell'età, dello stato di salute e dei metodi di nutrimento. Deve essere previsto per i pesci un adeguato arricchimento ambientale, ad esempio nascondigli o substrati, a meno che in base ai tratti comportamentali dei pesci non risulti necessario.

11.5. Alimentazione e manipolazione

L'alimentazione deve corrispondere alle esigenze dei pesci, che devono essere nutriti ad una velocità e ad una frequenza adeguate.

Occorre prestare particolare attenzione all'alimentazione delle larve, quando si passi da alimenti naturali ad alimenti artificiali.

Le operazioni di manipolazione dei pesci sono ridotte al minimo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Allegato IV (D.Lgs. n. 26/2014) - METODI DI SOPPRESSIONE degli animali

1. Nel processo di soppressione degli animali sono utilizzati i metodi elencati nella tabella seguente.

Possono essere utilizzati metodi diversi da quelli elencati nella tabella:

- a) su animali non coscienti, a condizione che l'animale non riprenda conoscenza prima della morte;
 - b) su animali impiegati nella ricerca nel settore agricolo, qualora la finalità del progetto preveda che gli animali siano tenuti in condizioni analoghe a quelle degli animali negli allevamenti commerciali; tali animali possono essere soppressi conformemente alle disposizioni di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento⁶.
2. La soppressione degli animali è completata mediante uno dei seguenti metodi:
 - a. conferma dell'arresto permanente della circolazione;
 - b. distruzione del cervello;
 - c. dislocazione del collo;
 - d. dissanguamento; o
 - e. conferma dell'insorgenza del rigor mortis.

⁶ GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

3. Tabella

Animali-osservazioni/metodi	Pesci	Anfibi	Rettili	Uccelli	Roditori	Conigli	Cani, gatti e furet- ti	Grandi mammi- feri	Primati non umani
Overdose di anestetico	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Proiettile captivo			(2)						
Biossido di carbonio					(3)				
Dislocazione cervicale				(4)	(5)	(6)			
Colpo da percussione alla testa				(7)	(8)	(9)	(10)		
Decapitazione				(11)	(12)				
Elettrocuzione	(13)	(13)		(13)		(13)	(13)	(13)	
Gas inerti (Ar, N ₂)								(14)	
Colpo a proiettile libero con fucili, pistole e munizioni adeguate			(15)				(16)	(15)	

Requisiti

- 1) Da utilizzarsi, se del caso, previa sedazione.
- 2) Da utilizzarsi solo per i grandi rettili.
- 3) Da utilizzarsi solo in quantità sufficiente. Da non utilizzare per roditori allo stato fetale e neonatale.
- 4) Da utilizzarsi solo per i volatili di peso inferiore a 1 kg. I volatili di peso superiore a 250 g vengono sedati.
- 5) Da utilizzarsi solo per i roditori di peso inferiore a 1 kg. I roditori di peso superiore a 150 g vengono sedati.
- 6) Da utilizzarsi solo per i conigli di peso inferiore a 1 kg. I conigli di peso superiore a 150 g vengono sedati.
- 7) Da utilizzarsi solo per i volatili di peso inferiore a 5 kg.
- 8) Da utilizzarsi solo per i roditori di peso inferiore a 1 kg.
- 9) Da utilizzarsi solo per i conigli di peso inferiore a 5 kg.
- 10) Da utilizzarsi solo sui neonati.
- 11) Da utilizzarsi solo per i volatili di peso inferiore a 250 g.
- 12) Da utilizzarsi solo se altri metodi non sono praticabili.
- 13) Necessita di attrezzature specifiche.
- 14) Da utilizzarsi solo sui suini.
- 15) Da utilizzarsi solo in ambiente naturale da tiratori esperti.
- 16) Da utilizzarsi solo in ambiente naturale da tiratori esperti quando altri metodi non sono praticabili.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Allegato V (D.Lgs. n. 26/2014) - Elenco degli elementi di cui all'art. 23, comma 2 "Disciplina del personale abilitato"*, di detto decreto

("Il personale dispone di un livello di istruzione e di formazione adeguato, acquisito, mantenuto e dimostrato secondo le modalità definite con decreto del Ministro sulla base degli elementi di cui allegato V...")*

1. Legislazione nazionale in vigore relativa all'acquisizione, all'allevamento, alla cura e all'uso degli animali a scopi scientifici.
2. Codice etico legato al rapporto tra uomo e animale, al valore intrinseco della vita e agli argomenti a favore e contro l'uso degli animali a scopi scientifici.
3. Biologia di base e propria della singola specie in relazione all'anatomia, alle caratteristiche fisiologiche, alla riproduzione, alla genetica e all'alterazione genetica.
4. Comportamento animale, allevamento e arricchimento.
5. Metodi di gestione e procedure propri alle specie, se del caso.
6. Gestione della salute animale e igiene.
7. Riconoscimento del dolore, della sofferenza e dell'angoscia proprie delle specie più comunemente utilizzate in laboratorio.
8. Anestesia, metodi analgesici e soppressione.
9. Uso di punti finali umanitari.
10. Requisiti in materia di sostituzione, riduzione e perfezionamento.
11. Concezione di procedure e progetti, se del caso.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Allegato VI (D.Lgs. n. 26/2014) - SCHEMA per la presentazione di
un progetto di ricerca ai sensi dell'art. 31

1. **Utilizzatore** (*persona fisica o giuridica ai sensi della lett. f) dell'art.3, autorizzata a porre in esercizio uno stabilimento in cui vengono eseguite le procedure, con o senza scopo di lucro*)

RETTORE _____

2. **Titolo del progetto di ricerca**

3. **Parole chiave** (massimo 5 parole)

4. **Responsabile del progetto di ricerca** (*ai sensi della lett. g), art.3)*

Nome _____ Cognome _____

Dipartimento o Struttura di appartenenza:

Indirizzo:

Recapiti telefono: _____ e-mail: _____

5. **Responsabile dell'esecuzione degli esperimenti**

Nome _____ Cognome _____

Dipartimento o Struttura di appartenenza:

Indirizzo:

Recapiti telefono: _____ e-mail: _____



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

6. Stabilimento utilizzatore:

Denominazione stabilimento: _____

Ubicazione: _____

Estremi autorizzazione decreto ministeriale: _____

7. Responsabile del benessere animale (ai sensi della lett. h) dell'art. 3, la persona responsabile del benessere e dell'assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature di uno o più stabilimenti)

Nome _____ Cognome _____

Dipartimento o Struttura di afferenza: _____

Indirizzo: _____

Recapiti telefono: _____ e-mail: _____

Ubicazione dello stabilimento utilizzatore: _____

8. Medico Veterinario Designato (art. 24)

Nome _____ Cognome _____

Indirizzo: _____

Recapiti telefono: _____ e-mail: _____

9. Elenco e competenza del personale che partecipa al progetto di ricerca (ai sensi del comma 2, art. 23, vedi Allegato V)

Nominativo	Titolo di Studio o Qualifica	Ruolo nello Staff	Formazione



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

10. Si prevede di utilizzare il seguente numero complessivo di animali
(specificare se animali geneticamente modificati)

Specie animale _____ n. _____

Specie animale _____ n. _____

11. Specificare se Animali Geneticamente modificati ed eventuali/numeri
parziali riferiti a diverse specie e/o ceppi animali

Specie	Ceppo	Numero/anno

12. Gli animali saranno stabulati nei locali (Denominazione, ubicazione
dello stabilimento e n. autorizzazione ministeriale)

Denominazione dello stabilimento:

Ubicazione dello stabilimento:

Estremi autorizzazione decreto ministeriale:

13. Gli animali saranno utilizzati nei locali (Denominazione, ubicazione
dello stabilimento e n. autorizzazione ministeriale)

Denominazione dello stabilimento:

Ubicazione dello stabilimento:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Estremi autorizzazione decreto ministeriale:

14. Provenienza degli animali

Allevamento interno SI NO

Allevatore SI NO

Dati della ditta o altro che alleva gli animali

Fornitore SI NO

Dati della ditta o altro che fornisce gli animali

Altro (*specificare*)

15. Durata del progetto di ricerca (massimo 60 mesi)

16. Obiettivi del progetto di ricerca



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

17. Razionale dello studio

1.1 Stato delle conoscenze (Giustificare lo studio con adeguati riferimenti bibliografici)

1.2 Originalità e/o interesse dello studio (valore scientifico)

1.3 Eventuali ricadute nell'ambito della salute pubblica umana e/o animale (valore sociale)

1.4 Eventuale impatto nel settore economico-industriale (valore economico)

1.5 Eventuali ricadute nell'ambito della formazione (valore didattico)

18. Descrizione dei fini del progetto di ricerca (art. 5, comma 1)

Ricerca di base	
Ricerca traslazionale o applicata	
Prove di tipo regolatorio	
Protezione dell'ambiente naturale nell'interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali	
Ricerca finalizzata alla conservazione della specie	
Insegnamento superiore o formazione professionale	
Indagini medico-legali	
Mantenimento di colonie di animali GM modificati non usati in altre procedure	



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

19. La ricerca che si intende attuare è già stata effettuata?

SI NO

Se la ricerca è già stata attuata, spiegare perché è scientificamente necessario ripetere l'esperimento:

20. Dichiarazioni riferite all'articolo 13, comma 2

a. **Sostituzione** (*Dichiarazione che la specie animale di cui si farà uso sono quelle a più basso sviluppo neurologico, nonché della mancanza di metodi alternativi, compatibili con l'obiettivo del progetto di ricerca*)

b. **Riduzione** (*Massima riduzione del numero di animali utilizzati, compatibile con gli obiettivi del progetto di ricerca*)

c. **Affinamento** (*Ottimizzazione della metodica per ridurre la sofferenza imposta all'animale durante l'esecuzione delle procedure*)

d. **Rapporto danno/beneficio**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

21. **METODOLOGIAE TECNICA DELL'ESPERIMENTO** (Va spiegato dettagliatamente il protocollo sperimentale, con particolare riferimento alle fasi che prevedono la manipolazione degli animali-frequenza, tipo di trattamenti, prelievi, ecc.)

21.1 **Criteri di selezione del campione** (indicare le modalità di selezione del campione, specificando i criteri di inclusione e l'eventuale suddivisione dell'unità campionaria in gruppi)

21.2 **Considerazioni statistiche** (descrivere come è stato determinato il numero di animali necessari per lo studio)

21.3 **Tecnica di esecuzione delle procedure** (descrivere il protocollo sperimentale con particolare riferimento alle procedure indicate di seguito)

- Prelievi ematici	SI	NO
- Produzione di anticorpi	SI	NO
- Osservazioni comportamentali	SI	NO
- Prelievi di organi e/o tessuti	SI	NO
- Procedure chirurgiche	SI	NO
- Inoculo di microrganismi, anche GM	SI	NO
- Somministrazioni di farmaci	SI	NO
- Test DL50	SI	NO
- Manipolazioni su animali GM	SI	NO
- Impianto/induzione di tumori	SI	NO
- Utilizzo di radioisotopi e/o radiazioni	SI	NO
- Genotipizzazione animali GM	SI	NO
- Altro (specificare)	SI	NO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

22. Indicare se si prevede di utilizzare le seguenti sostanze chimiche o agenti biologici:

- Cangerogene	SI	NO
- Mutagene	SI	NO
- Tossiche per la riproduzione	SI	NO
- Radioattive	SI	NO
- Antiblastici	SI	NO
- Colture Cellulari	SI	NO
- Microrganismi	SI	NO
- Microrganismi GM	SI	NO

23. Indicare eventuali rischi per l'operatore

24. Effetti avversi e misure per ridurre, evitare ed attenuare qualsiasi forma di sofferenza per l'animale dalla nascita alla morte

Descrivere i potenziali effetti negativi che la procedura può determinare sull'animale (es. dolore, stress, perdita di peso, febbre, anemia, deficit neurologici, comportamenti anomali o altri sintomi clinici di stress acuto o cronico o deficienze nutrizionali).

Indicare se questi effetti possono essere ridotti e/o annullati con la somministrazione di analgesici o altri farmaci e in caso contrario, indicare perché ciò non è possibile.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

25. La morte dell'animale è l'evento finale (endpoint) della procedura?

SI

NO

La morte come endpoint si manifesta nei test di tossicità acuta, nella valutazione della patogenicità degli agenti infettivi, nei test di neutralizzazione per le tossine e in altri studi nei quali gli animali non possono essere sottoposti ad eutanasia, ma la morte deve essere il diretto risultato della procedura sperimentale.

Se SI Assicurare il rispetto delle condizioni di cui all'art. 13, comma 3

26. Proposta di classificazione della gravità delle procedure ai sensi dell'art. 15 e Allegato VII

Non risveglio SI NO

Lievi SI NO

Moderate SI NO

Gravi SI NO

27. USO DI ANESTESIA DURANTE LE PROCEDURE SPERIMENTALI

SI

NO

28. SE SI, INDICARE MODALITÀ E TIPO DI ANESTESIA/ANALGESIA

Specie	Farmaco	Dose	Via di somministrazione

29. MODALITÀ E TIPO DELL'EVENTUALE TERAPIA ANTIDOLORIFICA

Specie	Farmaco	Dose	Via di somministrazione



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

30. INDICARE L'EVENTUALE MODALITÀ DI SOPPRESSIONE DEGLI ANIMALI

Specie	Metodo chimico o fisico	Sostanza (se del caso)	Dose	Via di somministrazione

31. Il metodo di soppressione è compreso nell'elenco di cui all'Allegato IV

SI

NO

Se NO giustificare scientificamente la necessità di ricorrere all'autorizzazione per tale metodo

32. AL TERMINE DELLE PROCEDURE SPERIMENTALI GLI ANIMALI SARANNO RIUTILIZZATI NEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 16

SI

NO

33. COLLABORAZIONI

(indicare eventuali collaborazioni pianificate con altri gruppi di ricerca interni e/o esterni)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

34. FINANZIAMENTI

35. Curriculum Vitae del RESPONSABILE DEL PROGETTO DI RICERCA

36. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:

36.1 **Parere** dell'Organismo preposto al Benessere Animale

36.2 **Sintesi non tecnica del progetto** (ai sensi dell'art. 34 e conforme all'Allegato IX)

36.3 **Dichiarazione del Responsabile del progetto di ricerca** resa ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera aa) del D.P.R. 28.12.2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" circa l'assenza di sentenze definitive, ovvero rese ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei reati di cui agli artt. 544-bis, 544-ter del codice penale, nonché per quelli di cui agli artt. 4 e 5 della Legge 4.11.2010, n. 201.

Luogo e data

Il Responsabile del Progetto di ricerca

Il Veterinario Designato

Il Responsabile del Benessere Animale



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Allegato VII (D.Lgs. n. 26/2014) - CLASSIFICAZIONE DELLA GRAVITA' DELLE PROCEDURE

La gravità della procedura è determinata in base al livello di dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato cui sarà presumibilmente sottoposto il singolo animale nel corso della procedura stessa.

Sezione I: Categorie di gravità

Non risveglio:

Le procedure condotte interamente in anestesia generale da cui l'animale non può riprendere coscienza sono classificate come "non risveglio".

Lieve:

Le procedure sugli animali che causano probabilmente dolore, sofferenza o angoscia lievi e di breve durata, nonché le procedure che non provocano un significativo deterioramento del benessere o delle condizioni generali degli animali sono classificate come "lievi".

Moderata:

Le procedure sugli animali che causano probabilmente dolore, sofferenza o angoscia moderati e di breve durata, ovvero dolore, sofferenza o angoscia lievi e di lunga durata, nonché le procedure che provocano probabilmente un deterioramento moderato del benessere o delle condizioni generali degli animali sono classificate come "moderate".

Grave:

Le procedure sugli animali che causano probabilmente dolore, sofferenza o angoscia intensi, ovvero dolore, sofferenza o angoscia moderati e di lunga durata, nonché le procedure che provocano probabilmente un deterioramento grave del benessere o delle condizioni generali degli animali sono classificate come "gravi".

Sezione II: Criteri di assegnazione

L'assegnazione della categoria di gravità tiene conto di ogni intervento o manipolazione cui è sottoposto un animale nell'ambito di una determinata procedura. Essa è basata sugli effetti più gravi che rischia di subire il singolo animale dopo che sono state applicate tutte le opportune tecniche di affinamento.

Allorché si assegna una procedura a una determinata categoria si tiene conto del tipo di procedura e di una serie di altri fattori.

Tutti questi fattori sono considerati caso per caso.

I fattori relativi alla procedura comprendono:

- tipo di manipolazione, gestione;
- natura del dolore, della sofferenza, dell'angoscia o del danno prolungato causati dalla procedura (in tutti i suoi elementi) e relativa intensità, la durata, frequenza e molteplicità delle tecniche impiegate;
- sofferenza cumulativa nell'ambito della procedura;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

- impedimento del comportamento naturale, dovuto tra l'altro a limitazioni delle norme in materia di alloggio, allevamento e cura.

La sezione III contiene esempi di procedure assegnate a ciascuna delle categorie di gravità unicamente in base a fattori relativi al tipo di procedura.

Tali esempi forniscono una prima indicazione riguardo alla classificazione che sarebbe più appropriata per un determinato tipo di procedura.

Tuttavia, ai fini della classificazione di gravità definitiva della procedura, si tiene conto anche dei seguenti fattori aggiuntivi, valutati caso per caso:

- tipo di specie e genotipo;
- maturità, età e sesso dell'animale;
- esperienza di addestramento dell'animale con riferimento alla procedura;
- se l'animale è destinato a essere riutilizzato l'effettiva Gravità delle procedure precedenti;
- metodi usati per ridurre o eliminare dolore, sofferenza, angoscia, tra cui il perfezionamento delle condizioni di alloggio, allevamento e cura;
- punti finali umanitari.

Sezione III:

Esempi di procedure assegnate a ciascuna delle categorie di gravità **in base a fattori relativi al tipo di procedura**

1. Lieve:

- a) somministrazione di anestesia, ad esclusione della somministrazione ai soli fini della soppressione;
- b) studio farmacocinetico, con somministrazione di dose unica, numero limitato di prelievi ematici (in totale <10% del volume circolante) e sostanza che non dovrebbe causare effetti avversi riscontrabili;
- c) tecnica non invasiva per immagini (ad esempio MRI) con opportuna sedazione o anestesia;
- d) procedure superficiali, ad esempio biopsie di orecchio e coda, impianto sottocutaneo non chirurgico di mini-pompe o transponder;
- e) applicazione di dispositivi telemetrici esterni che causano solo lievi menomazioni o interferenze con l'attività e il comportamento normali;
- f) somministrazione, per via sottocutanea, intramuscolare, intraperitoneale, mediante sonda ed endovenosa attraverso i vasi sanguigni superficiali, di sostanze con effetto lieve o nullo e in volumi nei limiti appropriati alla taglia e alla specie dell'animale;
- g) induzione di tumori o tumori spontanei che non causano effetti clinici avversi riscontrabili (ad esempio piccoli noduli sottocutanei non invasivi);
- h) riproduzione di animali geneticamente modificati da cui dovrebbe risultare un fenotipo con effetti lievi;
- i) alimentazione con diete modificate che non soddisfano tutte le esigenze nutrizionali degli animali e si prevede causino anomalie cliniche lievi nell'arco di tempo dello studio;
- j) confinamento di breve durata (<24h) in gabbie metaboliche;
- k) studi che comportano la privazione di breve durata del partner sociale, la messa in gabbia di breve durata di ratti o topi adulti socievoli;
- l) modelli in cui gli animali sono sottoposti a stimoli nocivi, brevemente associati a dolore, sofferenza o angoscia lievi a cui gli animali possono sottrarsi;
- m) la combinazione o l'accumulo degli esempi seguenti può condurre ad una classificazione "lieve";
 - i) valutazione della composizione corporea con tecniche non invasive e contenimento fisico minimo;
 - ii) controllo elettrocardiografico con tecniche non invasive e contenimento fisico minimo o nullo di animali abituati;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

- iii) applicazione di dispositivi telemetrici esterni che non causano probabilmente alcuna menomazione ad animali socialmente abituati e non interferiscono con l'attività e il comportamento normali;
- iv) riproduzione di animali geneticamente modificati da cui non dovrebbe risultare un fenotipo avverso clinicamente riscontrabile;
- v) aggiunta di marker inerti alla dieta per seguire il passaggio del contenuto gastrointestinale;
- vi) sospensione dell'alimentazione per < 24 ore nei ratti adulti;
- vii) sperimentazioni in ambiente naturale.

2. Moderata:

- a) Applicazione frequente di sostanze di prova che producono effetti clinici moderati e prelievo di campioni ematici (>10% del volume circolante) in animali coscienti, nell'arco di alcuni giorni senza sostituzione del volume;
- b) studi per determinare i dosaggi che producono effetti acuti, test di tossicità cronica/cancerogenicità con punti finali non letali;
- c) chirurgia in anestesia generale e somministrazione di idonei analgesici, associata a dolore, sofferenza o deterioramento delle condizioni generali post-chirurgici. Esempi: toracotomia, craniotomia, laparatomia, orchietomia, linfoadenectomia, tiroidectomia, chirurgia ortopedica con stabilizzazione efficace e trattamento delle lesioni, trapianto di organi con trattamento efficace dei rigetti, impianto chirurgico di cateteri o dispositivi biomedici (ad esempio trasmettitori telemetrici, mini-pompe, ecc.);
- d) modelli di induzione di tumori o tumori spontanei che si prevede causino dolore o angoscia moderati o interferenza moderata con il comportamento normale;
- e) irradiazione o chemioterapia in dose subletale o dose altrimenti letale ma con ricostituzione del sistema immunitario. Gli effetti avversi previsti dovrebbero essere lievi o moderati e di breve durata (<5 giorni);
- f) riproduzione di animali geneticamente modificati da cui dovrebbe risultare un fenotipo con effetti moderati;
- g) creazione di animali geneticamente modificati mediante procedure chirurgiche;
- h) uso di gabbie metaboliche con restrizione moderata del movimento per un lungo periodo (fino a 5 giorni);
- i) studi con uso di diete modificate che non soddisfano tutte le esigenze nutrizionali degli animali e che si prevede causino anomalie cliniche moderate nell'arco di tempo dello studio;
- j) sospensione dell'alimentazione per <48 ore nei ratti adulti;
- k) induzione della fuga e di reazioni di evitamento nei casi in cui l'animale è incapace di rispondere con la fuga o di sottrarsi agli stimoli, che si prevede causi angoscia moderata.

3. Grave:

- a) Prove di tossicità in cui la morte è il punto finale, o si prevedono decessi accidentali e sono indotti stati patofisiologici gravi. Ad esempio, prova di tossicità acuta con dose unica (v. orientamenti OCSE in materia di prove);
- b) prova di dispositivi che, in caso di guasti, possono causare dolore o angoscia intensi o la morte dell'animale (ad esempio dispositivi cardiaci);
- c) prova di potenza dei vaccini caratterizzata da deterioramento persistente delle condizioni dell'animale, graduale malattia che porta alla morte, associate a dolore, angoscia o sofferenza moderati e di lunga durata;
- d) irradiazione o chemioterapia in dose letale senza ricostituzione del sistema immunitario, ovvero con ricostituzione e reazione immunologica contro l'ospite nel trapianto;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

- e) modelli di induzione di tumori o tumori spontanei che si prevede causino malattia progressiva letale associata a dolore, angoscia o sofferenza moderati di lunga durata Ad esempio, tumori che causano cachessia, tumori ossei invasivi, tumori metastatizzati e tumori che causano ulcerazioni;
- f) interventi chirurgici e di altro tipo in anestesia generale che si prevede causino dolore, sofferenza o angoscia postoperatori intensi, oppure moderati e persistenti, ovvero deterioramento grave e persistente delle condizioni generali dell'animale. Produzione di fratture instabili, toracotomia senza somministrazione di idonei analgesici, ovvero traumi intesi a produrre insufficienze organiche multiple;
- g) trapianto di organi in cui il rigetto può causare angoscia intensa o deterioramento grave delle condizioni generali dell'animale (ad esempio xenotrapianto);
- h) riproduzione di animali con alterazioni genetiche che si prevede causino deterioramento grave e persistente delle condizioni generali, ad esempio morbo di Huntington, distrofia muscolare, nevriti croniche recidivanti;
- i) uso di gabbie metaboliche con limitazione grave del movimento per un lungo periodo;
- j) scosse elettriche inevitabili (ad esempio per indurre impotenza acquisita);
- k) isolamento completo di specie socievoli per lunghi periodi, ad esempio cani e primati non umani;
- l) stress da immobilizzazione per indurre ulcere gastriche o insufficienze cardiache nei ratti;
- m) nuoto forzato o altri esercizi in cui il punto finale è l'esaurimento.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Allegato VIII (D.Lgs. n. 26/2014) - Modalità e documentazione per ottenere l'autorizzazione di stabilimento di allevamento, di fornitura e di utilizzazione

- 1) Domanda in bollo (valore riferito al momento di presentazione della domanda) salvo i casi di esenzione dall'imposta previsti a norma di legge;
- 2) curriculum vitae e documentazione attestante la qualificazione professionale della persona o delle persone responsabili del benessere, dell'assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature;
- 3) dichiarazione di accettazione dell'incarico del responsabile con firma autenticata o in autocertificazione;
- 4) dichiarazione dell'utilizzatore (persona fisica o, nel caso di persona giuridica del suo rappresentante legale) di cui all'articolo 46, comma 1, lett. aa) del D.P.R. 28 dicembre 2000, "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" circa l'assenza di sentenze, definitive ovvero rese ai sensi del 444 c.p.p, per uno dei reati di cui agli articoli 544 bis, 544 ter, 727 del codice penale, nonché per quelli di cui agli articoli 4 e 5 della legge 4 novembre 2010, n. 201;
- 5) curriculum vitae e documentazione attestante la qualificazione professionale del medico veterinario designato;
- 6) dichiarazione di accettazione dell'incarico del medico veterinario designato con firma autenticata o in autocertificazione;
- 7) relazione tecnico-scientifica indicante la tipologia di attività da svolgere, le specie animali stabulate, il numero di animali che si prevede d'impiegare nelle attività annualmente;
- 8) foglio-tipo del registro su cui vengono annotati i movimenti degli animali allevati, forniti o utilizzati negli esperimenti;
- 9) relativamente agli stabilimenti utilizzatori, l'originale della ricevuta del bollettino di versamento della tariffa di € 774,69, stabilita ai sensi del D.M. 19 luglio 1993 pubblicato sulla G.U. n.172 del 24/7/1993, sul c/c n. 11281011 intestato al Ministero della Salute - DGSAF UFFICIO VI -Benessere Animale, specificando sul retro le causali del versamento. La copia della ricevuta di pagamento è inviata al Ministero della salute - Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari - via G. Ribotta, 5 00144 Roma
- 10) n. 1 marca da bollo (valore riferito al momento di presentazione della domanda) salvo i casi di esenzione dall'imposta di bollo previsti a norma di legge;
- 11) piantina/e dello stabulario/i e/o dei locali dove vengono stabulati gli animali;
- 12) elenco delle attrezzature presenti;
- 13) relativamente agli stabilimenti utilizzatori parere igienico-sanitario rilasciato dalla A.S.L. competente territorialmente.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Allegato IX - MODELLO di SINTESI NON TECNICA (art.34, comma 1,
D.Lgs. n.26/2014)

Titolo del progetto di ricerca			
Durata del progetto di ricerca			
Parole chiave (massimo 5 parole)			
Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell'articolo 5	Ricerca di base	SI	NO
	Ricerca traslazionale o applicata	SI	NO
	Prove di tipo regolatorio	SI	NO
	Protezione dell'ambiente naturale nell'interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali	SI	NO
	Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie	SI	NO
	Insegnamento superiore o formazione professionale	SI	NO
	Indagini medico-legali	SI	NO
	Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati con fenotipo sofferente non usati in altre procedure	SI	NO
Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca			
Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell'interesse della salute dell'uomo o degli animali			
Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare			
Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso			



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Applicazione del principio delle "3 R"	
1. Sostituzione Giustificare la necessità dell'impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all'impiego degli animali	
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica)	
3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obbiettivi scientifici del progetto di ricerca. Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali	

Note utili per la compilazione

1. Il testo non deve superare le 500 parole
2. Utilizzare una terminologia facilmente comprensibile
3. Non devono essere riportate informazioni riservate, di interesse commerciale o di proprietà intellettuale
4. Non devono essere riportate informazioni personali o indirizzi degli utilizzatori.